



## REGOLAMENTO GENERALE

# REGOLAMENTO GENERALE

*Emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012,  
integrato e modificato con D.R. n. 167 del 21/03/2016,  
con D.R. n. 568 del 21/10/2016,  
con D.R. n. 46 del 02/02/2021,  
con D.R. n. 711 del 14/10/2022.*

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il presente Regolamento generale, di seguito denominato "Regolamento", disciplina le modalità di elezione, di costituzione e di funzionamento degli organi della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola) nonché l'organizzazione generale.
2. Il presente Regolamento generale dà attuazione alle disposizioni statutarie ed è soggetto al controllo previsto dall'art. 6, comma 9 della Legge 9 maggio 1989 n. 168.

## **TITOLO I - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E FONTI INTERNE**

### **Art. 2**

#### **Piano strategico**

1. La Scuola adotta il Piano strategico di cui all'art. 19 dello Statuto, con il quale sono definite le linee di sviluppo per la Scuola per il periodo corrispondente alla durata della carica della/del Rettore/Rettrice, con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.
2. Il Piano strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta della/del Rettore/Rettrice sentiti i Consigli delle Classi accademiche, la Consulta del personale tecnico-amministrativo, gli Istituti, i Centri di ricerca interdisciplinari, le strutture di cui all'art. 22, comma 3, lett. k dello Statuto, gli stakeholder in genere; per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale, viene preliminarmente acquisito il parere motivato del Consiglio di amministrazione.
3. Il Senato accademico, nel predisporre e approvare il Piano strategico, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico, della ricerca e della terza missione.
4. Al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, per quanto di loro competenza, spetta il monitoraggio dell'attuazione del Piano strategico e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.

---

Nota - Facendo seguito a serie esigenze redazionali e comprovati impedimenti linguistici, il presente documento ha impiegato un linguaggio non rappresentativo delle soggettività non-binarie senza che questo uso grammaticale intenda celare una discriminazione di genere.



## REGOLAMENTO GENERALE

5. La/il Rettore/Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e degli Istituti, dei Centri di ricerca interdisciplinari e delle strutture di cui all'art. 22, comma 3, lett. k dello Statuto, può proporre eventuali modifiche al Piano strategico che sono deliberate con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

### **Art. 3**

#### **Programma Triennale**

1. In attuazione del Piano strategico la Scuola fonda la sua gestione sulla base di un programma triennale e sugli altri strumenti di programmazione ai sensi della legislazione vigente.
2. Il programma triennale definisce, in attuazione del Piano strategico, le azioni da perseguire, i soggetti da coinvolgere, gli obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori.
3. Il programma triennale è approvato dal Senato accademico su proposta della/del Rettore/Rettore e trasmesso al Consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva.
4. Al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza spetta il monitoraggio dell'attuazione del programma triennale e il suo aggiornamento sulla base della verifica annuale degli obiettivi raggiunti.
5. La/il Rettore/Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e degli Istituti, dei Centri di ricerca interdisciplinari e delle strutture di cui all'art. 22, comma 3, lett. k dello Statuto, può proporre eventuali modifiche del programma triennale, che dovranno essere approvate con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

### **Art. 4**

#### **Fonti interne**

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e dello Statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.
2. Il Regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione e sul funzionamento della Scuola, le modalità di elezione degli organi, nonché le regole di funzionamento del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e degli organi collegiali della Scuola.
3. Il Regolamento didattico disciplina gli aspetti generali dell'organizzazione e del funzionamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant'Anna. In attuazione dell'art. 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, nel definire i compiti didattici delle/dei docenti prevede che le attività svolte a favore di gruppi di allieve e allievi o di studentesse e studenti (definite di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste) siano pari ad almeno 60 ore annue se la/il docente è in regime di impegno a tempo pieno e 40 ore se la/il docente è a tempo definito, sulla base dell'organizzazione didattica, della specificità e della diversità dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari presenti alla Scuola e del rapporto docenti-studenti .
4. Il Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.
5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono, e non possono essere in contrasto con le disposizioni contenute nei regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.



## REGOLAMENTO GENERALE

6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.

7. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.

### Art. 5

#### Modalità di approvazione delle fonti interne

1. Il Regolamento generale è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico ed è emanato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con decreto rettorale.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione ed è emanato, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, con decreto rettorale.

3. I regolamenti della Scuola in materia di didattica, ricerca e terza missione, compresi quelli relativi agli Istituti, alle Classi, ai Centri di ricerca interdisciplinari e alle strutture di cui all'art. 22, comma 3, lett. k dello Statuto, sono approvati dal Senato accademico a maggioranza dei suoi componenti e sono emanati, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con decreto rettorale.

4. I regolamenti della Scuola in materia di gestione e organizzazione dei servizi sono approvati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, e sono emanati, acquisito il parere favorevole del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, con decreto rettorale.

5. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti ed è emanato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con decreto rettorale.

6. La maggioranza qualificata prevista dai commi 1, 2 e 5 del presente articolo viene richiesta per la deliberazione del testo finale, consistente nell'insieme delle modifiche congiuntamente messe in votazione dal Presidente dell'organo nella medesima seduta. Per l'approvazione dei singoli articoli è sufficiente la maggioranza semplice.

7. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza dei componenti dei relativi organi.

8. I regolamenti della Scuola entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.

9. I manuali e i disciplinari che incidono:

- su aspetti generali della Scuola sono approvati dal Senato accademico a maggioranza dei componenti ed emanati con decreto rettorale, acquisito se necessario il parere favorevole del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
- su aspetti economici e gestionali sono approvati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti ed emanati con decreto rettorale; relativamente al Manuale di amministrazione è necessario acquisire il parere favorevole del Senato accademico;
- esclusivamente sulle attività o sull'organizzazione di un singolo Istituto, di un Centro di ricerca interdisciplinare o di una struttura di cui all'art. 22, comma 3, lett. k dello Statuto sono approvati dall'organo collegiale deliberativo della struttura ovvero, ove prevista, dalla Giunta, secondo quanto disposto dai rispettivi regolamenti, ed emanati con provvedimento della/del Direttrice/Direttore o della/del Coordinatrice/Coordinatore della struttura.



## REGOLAMENTO GENERALE

10. I manuali e i disciplinari, e le relative integrazioni e/o modifiche, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola, salvo che il decreto di emanazione non disponga diversamente.

### TITOLO II - ORGANI DELLA SCUOLA

#### Capo I – Organi di governo e gestione della Scuola

##### Sezione I

##### LA/IL RETTRICE/RETTORE

##### Art. 6

##### Elezioni della Rettrice/Rettore

1. L'elettorato attivo per l'elezione della/del Rettrice/Rettore spetta con voto ponderato a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie in modo tale da assicurare:
  - a) alle professoresse e ai professori ordinarie/i e associate/i un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
  - b) alle ricercatrici e ai ricercatori, al personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010, al personale tecnico-amministrativo un peso pari al 18% del complesso dei votanti così ulteriormente ripartito: 7,5% per le/i ricercatrici/ricercatori, 3% per il personale di ricerca, 7,5% per il personale tecnico amministrativo;
  - c) alle allieve e agli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca (Corsi PhD), alle allieve e agli allievi ordinari/e di I e II livello anche a ciclo unico un peso pari al 22% del complesso dei votanti.
2. Almeno novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni prima della scadenza del mandato della/del Rettrice/Rettore in carica, ovvero entro sessanta giorni dalla data di cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, la/il Decana/Decano dei professori ordinari, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni e stabilisce le date di svolgimento dei primi due scrutini.
3. La convocazione del corpo elettorale per le elezioni deve essere inviata a ciascuna/ciascun elettrici/elettore, a mezzo e-mail, almeno quattro settimane prima della data delle elezioni.
4. Le elezioni sono valide se ha partecipato, ai primi due scrutini, la metà più uno degli aventi diritto; dal terzo scrutinio è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto.
5. Chi intende candidarsi alla carica di Rettrice/Rettore deve comunicarlo alla/al Decana/Decano entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre detto termine non possono essere presentate candidature per le prime due votazioni.
6. La/il Decana/Decano indice un'assemblea del corpo elettorale, da tenersi almeno due settimane prima della data dello svolgimento delle elezioni della/del Rettrice/Rettore, per una presentazione pubblica dei candidati che illustreranno i programmi. La convocazione deve pervenire almeno dieci giorni prima dell'assemblea.



## REGOLAMENTO GENERALE

7. Nelle elezioni per la/il Rettrice/Rettore è eletto la/il candidata/o che ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati ai sensi del comma 1 del presente articolo, salvo il caso di ballottaggio di cui al comma 8. Qualora al secondo scrutinio non sia stata raggiunta tale maggioranza ovvero non sia stato raggiunto il quorum di validità, la/il Decana/Decano, con proprio decreto pubblicato nell'Albo della Scuola, indice una nuova assemblea del corpo elettorale da tenersi non oltre sette giorni dall'ultimo scrutinio, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature, e fissa la data del terzo e del quarto scrutinio.
8. Qualora al terzo scrutinio nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti ponderati, validamente espressi, anche se relativa.
9. Nel caso in cui al terzo o ai successivi scrutini partecipi un solo candidato l'elezione è valida se sia stato raggiunto il quorum di cui al comma 4 e se la/il candidata/o abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti ponderati.
10. Nel caso in cui al quarto scrutinio abbia partecipato un solo candidato e questi non abbia ottenuto la maggioranza richiesta, la/il Decana/Decano, con proprio decreto pubblicato nell'Albo della Scuola, indice una nuova assemblea del corpo elettorale da tenersi non oltre sette giorni dall'ultimo scrutinio, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature, e fissa la data degli ulteriori due scrutini, nei quali sono richiesti per l'elezione il raggiungimento del quorum di cui al comma 4 e la maggioranza assoluta dei voti ponderati. Qualora anche in questi ultimi due scrutini nessun candidato risulti eletto spetta alla/al Decana/Decano stabilire l'eventuale indizione di una nuova assemblea con la possibilità di presentare ulteriori candidature. Nelle successive votazioni per l'elezione sono richiesti il raggiungimento del quorum di validità di cui al comma 4 e la maggioranza di cui al comma 7.
11. Qualora la/il Rettrice/Rettore eletta/o sia un docente che si trova in regime di impegno a tempo definito, dovrà optare, entro tre giorni dalla pubblicazione sull'Albo della Scuola dei risultati della votazione, per il regime di impegno a tempo pieno, pena la decadenza dalla carica. Il regime di impegno a tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato.

### **Art. 7**

#### **Pro-Rettrice/Rettore vicario e Pro-Rettrici/Rettori**

1. La/Il Pro-Rettrice/Pro Rettore vicaria/o svolge le funzioni delegate dalla/dal Rettrice/Rettore; nei casi di impedimento o di assenza temporanei dello/della stessa esercita compiti di supplenza nell'esercizio di tutte le funzioni connesse alla carica.
2. La/il Rettrice/Rettore può attribuire la carica di Pro-Rettrice/Pro-Rettore, con delega su questioni di specifica rilevanza, a persone scelte nel corpo docente e ricercatore della Scuola.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Sezione II

## IL SENATO ACCADEMICO

### Art. 8

#### Funzioni e competenze del Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita le funzioni ad esso riconosciute dall'art. 22 dello Statuto, dalla legge e dalle fonti interne della Scuola.
2. Il Senato inoltre:
  - a) stabilisce, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le forme e i modi di partecipazione della Scuola ad attività ed organismi istituzionali nei quali sia previsto l'impegno di personale o risorse della Scuola;
  - b) attiva e cura i processi di valutazione del personale docente e ricercatore, secondo il disposto della normativa vigente;
  - c) può attribuire la responsabilità relativa a iniziative di ricerca, di formazione o di terza missione di particolare rilevanza;
  - d) su proposta formulata dalla Rettore/Rettrice, predispone e aggiorna il piano di reclutamento annuale del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo;
  - e) individua l'Istituto o il Centro di ricerca interdisciplinare al quale una/un professoressa/professore o ricercatrice/ricercatore aderisce, nei casi in cui questi non abbia presentato alcuna richiesta di adesione ovvero abbia presentato richiesta di adesione a un Istituto e/o a un Centro di ricerca interdisciplinare e nessuna delle richieste sia stata accolta.

### Art. 9

#### Elezioni dei membri del Senato accademico

1. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun membro in carica ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, la/il Rettore/Rettrice, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche.
2. Ogni categoria che deve eleggere un membro del Senato accademico è convocata in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione, almeno una settimana prima della data di svolgimento delle elezioni. Le assemblee sono convocate dagli stessi membri in scadenza o dimissionari ovvero in caso di impossibilità dalla/dal Rettore/Rettrice.
3. La/il Rettore/Rettrice di uno degli Istituti facenti riferimento alla Classe di Scienze sociali è eletta/o con il voto favorevole della maggioranza delle professoresse e dei professori ordinarie/i e associate/i della Classe di Scienze sociali; la/il Rettore/Rettrice di uno degli Istituti facenti riferimento alla Classe di Scienze sperimentali è eletta/o con il voto favorevole della maggioranza delle professoresse e dei professori ordinarie/i e associate/i della Classe di Scienze sperimentali. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta le elezioni vengono ripetute ad oltranza.
4. Per le elezioni della/del Coordinatrice/Coordinatore di un corso di perfezionamento o dottorato, eletta/o dal Collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei Corsi PhD, la/il Rettore/Rettrice pur



## REGOLAMENTO GENERALE

facendo parte del collegio non partecipa al voto. La/il coordinatrice/coordinatore viene eletta/o con il voto favorevole della maggioranza delle/dei Coordinatrici/Coordinatori. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta le elezioni vengono ripetute ad oltranza.

5. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

6. Per ogni elezione, in caso di parità di voti ottenuti, risulta eletto la/il candidata/o del genere meno rappresentato in Senato Accademico. In caso di parità in più di una categoria, la verifica del genere meno rappresentato segue l'ordine delle categorie previsto dall'art. 22 comma 5 dello Statuto.

### Art. 10

#### **Senato accademico in composizione allargata**

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello Statuto, il Senato accademico si riunisce in composizione allargata:

- a tutte le professoresse e i professori ordinarie/i per le chiamate delle professoresse e dei professori ordinarie/i;
- a tutte le professoresse e i professori ordinarie/i e associate/i per le chiamate delle professoresse e dei professori associate/i;
- a tutte/i le professoresse e i professori ordinarie/i e associate/i e con la partecipazione delle/dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli delle Classi accademiche per le proposte di chiamate delle ricercatrici e dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.

### Art. 11

#### **Presidenza e segreteria del Senato accademico**

1. Il Senato accademico è presieduto dalla/dal Rettore/Rettrice della Scuola. In caso di impedimento, di assenza, ovvero nel caso in cui questi si trovi in situazione di incompatibilità, il Senato accademico è presieduto dal Pro-Rettore vicario.

2. Analogamente si procede per le sedute del Senato accademico in composizione allargata.

3. La/il Direttrice/Direttore Generale o una/un sua delegata/o svolge le funzioni di segretaria/o del Senato.

## **Sezione III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### Art. 12

#### **Consiglio di amministrazione**

1. La composizione e le funzioni del Consiglio di amministrazione sono stabilite dagli articoli 23 e 24 dello Statuto.





## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 13

#### **Elezione del rappresentante dei professori e delle professoresse in Consiglio di amministrazione**

1. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante in carica, ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, la/il Rettore/Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, avvia la procedura per il rinnovo della carica di componente del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 23, comma 1, lett. c) dello Statuto.
2. Per l'elezione di cui al comma 1 viene seguito il seguente iter:
  - a) emanazione con decreto rettorale di un avviso contenente la convocazione dell'assemblea del corpo elettorale e l'invito a presentare le candidature alla carica;
  - b) presentazione delle candidature, ciascuna delle quali sostenuta da almeno dieci dichiarazioni di sostegno da parte di professoresse e professori della Scuola e corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a;
  - c) verifica da parte del Senato accademico del possesso dei requisiti di cui all'art. 23, comma 1, lett. b dello Statuto;
  - d) convocazione dell'assemblea del corpo elettorale da parte della Decana/Decano
  - e) elezione da parte delle professoresse e dei professori della Scuola.
3. Ogni professoressa/professore può sostenere unicamente una candidatura; le dichiarazioni di sostegno a due o più docenti da parte della stessa professoressa/professore non vengono conteggiate ai fini della presentazione della candidatura.
4. Risulta eletta/o colei/colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

### Art. 14

#### **Elezione del rappresentante delle Allievi e delle Allieve in Consiglio di amministrazione**

1. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante in carica, ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, la/il Rettore/Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica di rappresentante delle/degli allieve/i della Scuola in Consiglio di amministrazione.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta alle/agli allievi dei corsi PhD e alle/agli allieve/i ordinarie/i di I, II livello e dei corsi a ciclo unico.
3. Risulta eletta/o colei/colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

### Art. 15

#### **Gruppi di lavoro**

1. Il Consiglio di amministrazione può disporre l'attivazione di gruppi di lavoro per assicurare una più approfondita istruttoria degli affari di sua competenza e formulare proposte di delibera su specifici argomenti.





## REGOLAMENTO GENERALE

2. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei membri dei gruppi di lavoro affidandone la presidenza ad uno di essi.
3. I gruppi di lavoro si intendono automaticamente sciolti con l'adempimento del mandato conferito.
4. La partecipazione ai gruppi di lavoro è sempre a titolo gratuito.

### **Art. 16**

#### **Responsabilità dei membri del Consiglio**

1. I membri del Consiglio di amministrazione sono responsabili in base alle norme dell'ordinamento giuridico.

### **Sezione IV**

#### **LA/IL DIRETTRICE/DIRETTORE GENERALE**

### **Art. 17**

#### **La/il Direttrice/Direttore Generale**

1. La/il Direttrice/Direttore Generale svolge le funzioni previste dall'art. 25 dello Statuto.
2. È responsabile della legittimità delle deliberazioni del Senato e del Consiglio di amministrazione, salvo che queste non siano adottate contro il suo parere, debitamente motivato. A tal fine, è tenuta/o a formulare rilievi di legittimità in merito alle delibere che stanno per essere adottate.
3. La/il Direttrice/Direttore Generale, con atto scritto e motivato, può delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate.
4. L'incarico di Direttrice/Direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e non inferiore a tre anni ed è rinnovabile.

## **Capo II Altri organi**

### **Sezione I**

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Art. 18**

#### **Funzioni e Competenze**

1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Scuola.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Sezione II

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

#### Art. 19

##### Composizione e competenze

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, il Nucleo di valutazione è l'organo collegiale della Scuola che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nella Scuola il merito ed il miglioramento delle performance organizzative ed individuali. Tale attività viene svolta con l'integrazione e la collaborazione della/del Direttrice/Direttore generale.
3. La composizione, le modalità di nomina e di funzionamento sono stabilite dall'art. 27 dello Statuto.
4. Il Nucleo di Valutazione definisce ogni anno il calendario delle riunioni; le sue modalità di funzionamento sono previste in apposito regolamento.
5. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo di Valutazione nonché l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

#### Art. 20

##### Elezione del rappresentante degli allievi nel Nucleo di Valutazione

1. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima dalla data di decorrenza del mandato della/del rappresentante della Scuola, ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, la/il Rettore/Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica di rappresentante delle/degli allieve/i nel Nucleo di Valutazione.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta alle/agli allieve/i dei corsi Phd e alle/agli allieve/i ordinari di I e II livello.
3. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.
4. Nel caso in cui al primo scrutinio non si raggiungano i quorum definiti nel terzo comma del presente articolo, si procede ad ulteriori scrutini.

#### Art. 21

##### Presidente del Nucleo di valutazione

1. La/il Presidente del Nucleo di Valutazione è indicata/o dal Senato tra i quattro membri esperti di cui all'art. 27, comma 2, lettera a, dello Statuto.
2. La/il Presidente rappresenta il Nucleo e cura i rapporti con gli organi della Scuola, con il Ministero competente e con altri organismi pubblici e privati interessati al sistema della valutazione. Definisce l'ordine del giorno delle sedute e ne dirige i lavori. Vigila sull'attuazione delle delibere ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Nucleo.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Sezione III

### ORGANI DISCIPLINARI

#### Art. 22

#### Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'attività di controllo disciplinare sui docenti ed opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. L'avvio del procedimento spetta alla/al Rettore/Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta della sanzione disciplinare che propone di irrogare.
3. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della/del Rettore/Rettore spetta alla/al Decana/Decano secondo le modalità di cui al presente articolo.
4. Il Collegio, udita/o la/il Rettore/Rettore ovvero una/un sua/suo delegata/o o, nel caso di cui al comma 3, la/il Decano ovvero una/un sua/suo delegata/o, nonché la/il professoressa/professore o la/il ricercatrice/ricercatore sottoposta/o ad azione disciplinare, eventualmente assistita/o da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dalla/dal Rettore/Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli allievi e delle allieve, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
7. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.

#### Art. 23

#### Ufficio Procedimenti Disciplinari

1. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari – UPD, che opera nei confronti del personale tecnico-amministrativo, ed al quale sono attribuite le competenze di cui all'art. 55 bis, comma 1 e comma 4 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito con provvedimento della/del Direttrice/Direttore Generale.
2. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari è competente ad avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, ferma restando la competenza per l'applicazione di quest'ultima sanzione a carico del responsabile di ciascuna struttura organizzativa.
3. Il procedimento disciplinare si svolge nelle modalità stabilite dalla normativa vigente.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 24

#### **Procedimento disciplinare nei confronti delle allieve e degli allievi**

1. L'iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti delle allieve e degli allievi spetta alla/al Rettore/ Rettrice. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari la/il Rettrice/Rettore nomina una Commissione con il compito di verificare la fondatezza dell'illecito disciplinare secondo quanto definito mediante apposito regolamento.

### Sezione IV

#### **ORGANI CONSULTIVI E DI GARANZIA**

### Art 25

#### **Comitato Unico di Garanzia**

1. Il Comitato Unico di Garanzia è composto da otto membri, tre dei quali designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello della Scuola, tre nominati dal Senato accademico, su proposta della/del Rettrice/Rettore, e scelti tra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, uno appartenente al personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 e una/un Allieva/o, nominati dal Senato accademico, su proposta della/del Rettrice/Rettore.

2. La/il Presidente del Comitato è designata/o dal Senato accademico della Scuola e svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno, d'intesa con la/il Rettrice/Rettore, e dirige i lavori dell'organo;
- propone al Comitato Unico di Garanzia le azioni positive di interesse comune e specifiche attività di formazione con altri Atenei convenzionati con la Scuola volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

3. I membri rimangono in carica quattro anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. Il Comitato Unico di Garanzia svolge le funzioni ad esso assegnate dall'art. 29 dello Statuto. Redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici e i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing. La relazione deve essere trasmessa alla/al Rettrice/Rettore, alla/al Direttrice/Direttore Amministrativa/o nonché al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e pubblicata sul sito istituzionale.

5. Il Comitato Unico di Garanzia definisce, a maggioranza dei componenti, una proposta di regolamento interno che, in attuazione della presente disciplina, regola il funzionamento del Comitato stesso. La proposta di regolamento interno è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

### Art. 26

#### **Commissione Paritetica**

1. La Commissione paritetica è composta da sei allieve/allievi e studenti e studentesse dei Corsi di laurea triennale e magistrale e sei docenti della Scuola.



## REGOLAMENTO GENERALE

2. I docenti sono designati dal Senato accademico, sulla base di una proposta formulata dai Presidi delle Classi accademiche che contenga il nome di almeno una/un docente per ogni area scientifica delle Classi accademiche della Scuola e che rispetti il principio della parità di genere.
3. Le allieve e gli allievi, le studentesse e gli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale eleggono:
  - due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello;
  - due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca;
  - due rappresentanti delle allieve e degli studenti dei corsi di laurea magistrale e triennale.
4. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima dalla data di decorrenza del mandato della/del rappresentante ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, la/il Rettrice/Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica di rappresentante delle allieve e degli allievi e delle studentesse e degli studenti nella Commissione paritetica.
5. L'elettorato attivo e passivo spetta alle/agli allieve/i dei corsi Phd e alle/agli allieve/i ordinari di I e II livello e dei corsi a ciclo unico ed alle studentesse ed agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico.
6. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato, tenuto conto di ciascuna area scientifica interessata dalle operazioni elettorali, almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna categoria elettiva.
7. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.
8. Il Presidente è individuato dal Senato accademico all'interno della componente docente. Formula l'ordine del giorno e promuove e dirige i lavori dell'organo.
9. La Commissione paritetica svolge le funzioni ad essa assegnate dall'art. 30 dello Statuto e dalla normativa vigente. In particolare:
  - a) monitora l'offerta formativa e l'attività di servizio alle allieve e agli allievi e alle studentesse e agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) verifica il livello di soddisfazione espresso dalle allieve e dagli allievi e dalle studentesse e dagli studenti sulle attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
  - c) redige entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio; la predetta relazione è altresì trasmessa alla/al Rettrice/Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione;
  - d) svolge attività divulgativa delle politiche di qualità della Scuola nei confronti delle allieve e degli allievi e delle studentesse e degli studenti;
  - e) formula pareri sull'attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di studio.
10. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso ai documenti e ai dati disponibili elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti.
11. La Commissione paritetica può presentare, a maggioranza dei componenti, una proposta di regolamento interno per definire le modalità di lavoro. La proposta di regolamento interno è approvata dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.



## REGOLAMENTO GENERALE

### **Art. 27**

#### **Assemblea delle Docenti e dei Docenti**

1. L'Assemblea è convocata nei modi e nelle composizioni stabiliti dall'art. 31 dello Statuto. È presieduta dalla/dal Decana/o quando sia stata convocata dai componenti del Senato accademico di cui all'art. 22, comma 5, lettera f), g) ed h) o dal componente del consiglio di amministrazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera c) dello Statuto. In tutti gli altri casi, è presieduta dalla/dal Rettrice/Rettore.

### **Art. 28**

#### **Assemblea del personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010**

1. L'Assemblea del personale di ricerca è composta dai soggetti titolari dei contratti di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 presenti alla Scuola ed è presieduta dal componente del Senato accademico di cui all'art. 22, comma 5, lett. j) dello Statuto.
2. L'Assemblea del personale di ricerca ha funzioni consultive rispetto agli organi di governo. A tal fine esprime pareri su questioni riguardanti il personale di ricerca e può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.
3. L'Assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture alla/al Direttrice/Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione.
4. Il funzionamento dell'Assemblea è definito con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea stessa, inviato al Senato accademico per conoscenza ed emanato con decreto rettorale.

### **Art. 29**

#### **Assemblea delle Allieve e degli Allievi ordinari**

1. L'Assemblea delle allieve e degli allievi ordinari è composta da tutte/i le Allieve e gli Allievi ordinarie/i della Scuola ed è presieduta congiuntamente dalle/dagli allieve/allievi componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione (se allieva/o ordinaria/o).
2. L'Assemblea è convocata dalla/dal Presidente ovvero dalle/dai Presidenti:
  - in ogni occasione in cui ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno.
  - quando ne faccia richiesta almeno il 20% delle allieve e degli allievi.
3. Per le deliberazioni è necessaria la presenza di almeno un quinto delle/degli allieve/i. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
4. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare anche docenti e altre componenti della Scuola; nel caso di inviti a soggetti esterni deve essere acquisito il parere favorevole della/del Rettrice/Rettore.
5. Entro il mese di febbraio l'Assemblea approva una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture della Scuola riferita all'anno solare precedente; la relazione è trasmessa alla Rettrice/Rettore, alla/al Direttrice/ Direttore generale e al Nucleo di valutazione.
6. L'Assemblea può dotarsi di un proprio regolamento, approvato dall'Assemblea, inviato per conoscenza al Senato e adottato con decreto rettorale.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 30

#### **Assemblea delle Allieve e degli Allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (Corsi PhD)**

1. L'Assemblea delle Allieve e degli Allievi dei corsi PhD è composta da tutte/i le Allieve e degli Allievi dei Corsi PhD della Scuola ed è presieduta congiuntamente dalle/dagli allieve/i PhD componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione (se allieva/o PhD).
2. L'Assemblea è convocata dalle/dai Presidenti:
  - in ogni occasione in cui ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno.
  - quando ne faccia richiesta almeno il 20% delle allieve e degli allievi.
3. Per le deliberazioni è necessaria la presenza di almeno un quinto degli allievi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
4. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare anche docenti e altre componenti della Scuola; nel caso di inviti a soggetti esterni deve essere acquisito il parere favorevole della/del Rettrice/Rettore.
5. Entro il mese di febbraio l'Assemblea approva una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture della Scuola riferita all'anno solare precedente; la relazione è trasmessa alla Rettrice/Rettore, alla/al Direttrice/ Direttore generale e al Nucleo di valutazione.
6. L'Assemblea può dotarsi di un proprio regolamento, approvato dall'Assemblea, inviato per conoscenza al Senato e adottato con decreto rettorale, che ne disciplina le modalità di funzionamento.
7. L'Assemblea degli allievi ordinari e l'Assemblea delle/degli allieve/i dei corsi PhD possono riunirsi congiuntamente, con convocazione firmata insieme dalle/dai rispettive/i Presidenti, che ne assumono la presidenza.

### Art. 31

#### **Consulta del personale tecnico-amministrativo**

1. La Consulta è composta da dieci membri così individuati:
  - a) la/il rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico;
  - b) tre membri, ciascuno dei quali, eletto tra il personale tecnico-amministrativo assegnato agli Istituti e alle strutture eventualmente istituite ai sensi del successivo art. 66 indipendentemente dal contratto che regola il proprio rapporto di lavoro; ogni Area Amministrazione Istituti contribuisce con l'elezione di un rappresentante;
  - c) sei membri eletti dal resto del personale tecnico-amministrativo della Scuola, indipendentemente dal contratto che regola il proprio rapporto di lavoro.
2. La Consulta elegge al proprio interno un Presidente che ne coordina i lavori.
3. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima dalla data di decorrenza del mandato della/del componente della Consulta ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, la/il Rettrice/Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere b) e c). Il quorum di validità delle elezioni è pari ad un terzo delle/degli aventi diritto. Risultano elette/i coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.





## REGOLAMENTO GENERALE

4. L'elettrice/elettore può esprimere:

- una sola preferenza, nel caso dell'elezione dei membri di cui al precedente comma 1, lett. b;
- due preferenze, nel caso dell'elezione dei membri di cui al precedente comma 1, lett. c.

5. La Consulta del personale tecnico-amministrativo ha funzioni consultive rispetto alle diverse articolazioni della Scuola; a tal fine esprime il proprio parere sul Piano strategico e su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, anche su richiesta delle stesse articolazioni e può presentare proposte su questioni inerenti il personale tecnico amministrativo.

6. Al fine di esercitare le funzioni di cui sopra i membri della Consulta hanno diritto di accedere, al pari di tutte le altre componenti della Scuola, agli atti della Scuola, nel rispetto delle leggi vigenti.

7. Il regolamento di cui all'art. 34, comma 3 dello Statuto è approvato dalla Consulta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, inviato al Senato accademico per conoscenza ed emanato con decreto rettorale.

8. La Consulta resta in carica per la durata del mandato del componente appartenente al personale tecnico amministrativo del Senato secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 9, dello Statuto. Non decade in caso di elezioni suppletive per la suddetta carica ai sensi dell'art. 105, comma 3

### **Art. 32**

#### **International Advisory Board**

1. L'*International Advisory Board* (IAB) è un organismo di consulenza del Senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico della Scuola.

2. La composizione dell'*International Advisory Board* è definita dall'art. 35 dello Statuto. Almeno due terzi dei suoi membri devono svolgere le proprie attività presso organismi esteri o internazionali.

3. I membri dell'*International Advisory Board* sono nominati dal Senato accademico su proposta della/del Rettore/Rettrice, sentito il Consiglio consultivo sulle attività di ricerca e scelgono al proprio interno il Presidente.

4. Il mandato dei membri dell'*International Advisory Board* dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'*International Advisory Board* si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Senato accademico lo ritenga opportuno.

6. Il Consiglio di amministrazione determina il compenso spettante ai membri dell'*International Advisory Board*, su proposta del Senato accademico, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 33**

#### **Consiglio Consultivo sulle attività di ricerca**

1. La composizione e le funzioni del Consiglio Consultivo sulle attività di ricerca, presieduto dalla/dal Rettore/Rettrice, sono disciplinate dall'art. 43 dello Statuto.

2. Le sedute del Consiglio sono convocate dalla/dal Rettore/Rettrice, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Alle singole sedute possono essere invitati a partecipare soggetti esterni, in relazione agli argomenti trattati.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 34

#### **Collegio delle Coordinatrici e dei Coordinatori dei Corsi Ph.D**

1. La composizione del Collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei Corsi PhD, presieduto dalla/dal Rettore/Rettrice, è disciplinata dall'art. 44, comma 1, dello Statuto. In caso di assenza del/della Rettore/Rettrice o di sua impossibilità a partecipare alle sedute la presidenza è assunta dalla Coordinatrice/Coordinatore eletta/o in Senato accademico.
2. Il Collegio svolge attività consultiva nei confronti del Senato accademico sulle materie di propria competenza ed elegge al proprio interno il membro del Senato accademico di cui all'art. 22, comma 5, lett. e) dello Statuto.
3. Le sedute del Collegio sono convocate dalla/dal Rettore/Rettrice, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Alle singole sedute possono essere invitati a partecipare soggetti esterni, in relazione agli argomenti trattati.

### **TITOLO III**

#### **STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE**

#### **Sezione I**

#### **LE CLASSI ACCADEMICHE**

### Art. 35

#### **Le Classi accademiche**

1. Le Classi accademiche sono due: la Classe accademica di scienze sociali e la Classe accademica di scienze sperimentali e applicate.
2. Ciascuna Classe opera mediante il Consiglio della Classe accademica, presieduto dalla/dal Preside.

### Art. 36

#### **Il Consiglio della Classe accademica: funzioni e competenze**

1. Il Consiglio di Classe accademica svolge le funzioni riconosciute dallo Statuto, dal Regolamento didattico e dalle altre fonti interne della Scuola.
2. Il Consiglio, inoltre:
  - a) coordina, anche tramite l'attivazione diretta della/del Preside, i servizi relativi alle strutture collegiali;
  - b) conferisce la qualifica di cultore della materia ai sensi della normativa vigente;
  - c) esprime pareri sulle proposte di modifica delle fonti interne della Scuola che riguardano le proprie competenze;
  - d) esprime parere sulle richieste presentate dal personale docente e ricercatore di aspettativa, di alternanza, di stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010.



## REGOLAMENTO GENERALE

3. Le funzioni di Segretaria/o del Consiglio della Classe accademica sono esercitate dalla/dal professoressa/professore ordinaria/o più giovane in ruolo. La/il Segretaria/o ha il compito di verbalizzare i fatti, le discussioni, le proposte e le votazioni.

### **Art. 37**

#### **Elezioni dei membri elettivi del Consiglio della Classe accademica**

1. Il Consiglio della Classe accademica è composto dai soggetti indicati nell'art. 38 dello Statuto.
2. L'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe accademica è indetta con decreto rettorale almeno trenta giorni prima e non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta. Le votazioni si svolgono a partire da almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato ovvero entro trenta giorni dalla cessazione anticipata.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:
  - le ricercatrici e i ricercatori nell'ambito dell'area scientifica di appartenenza della Classe accademica di afferenza;
  - le allieve e gli allievi ordinari di I e II livello e dei corsi a ciclo unico relativamente all'area scientifica di appartenenza della Classe accademica di riferimento.
4. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato, tenuto conto di ciascuna area scientifica interessata dalle operazioni elettorali, almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna categoria elettiva.
5. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

### **Art. 38**

#### **La/Il Preside - funzioni e competenze**

1. La/il Preside rappresenta la Classe accademica e svolge le funzioni di cui all'art. 39 dello Statuto.
2. La/il Preside, inoltre:
  - a) convoca e presiede il Consiglio della Classe accademica;
  - b) attribuisce, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe ai singoli componenti del Consiglio di Classe accademica;
  - c) propone alla/al Rettore/Rettore i componenti delle commissioni per i concorsi di ammissione ai corsi ordinari e per gli esami per il conferimento del Diploma di licenza e dei Diplomi di I e II livello;
  - d) rende il proprio parere alla/al Rettore/Rettore in merito alla concessione alle/ai docenti ed alle/ai ricercatrici/ricercatori delle aspettative e dei congedi previsti nell'ambito delle competenze delle Classi accademiche;
  - e) può nominare, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, una/un Vice-Preside, scelto tra le/i docenti, che afferiscono alla Classe; la/il Vice-Preside svolge le funzioni ad essa/o delegate dalla/dal Preside e la/lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. La/il Preside esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitele/gli dalle fonti interne.



## REGOLAMENTO GENERALE

4. In caso di impedimento, di assenza, ovvero nel caso in cui questi si trovi in conflitto di interessi rispetto alla delibera da assumere, la funzione di cui al comma 2, alla lettera a), è esercitata dalla/dal Vice-Preside qualora nominata/o, ovvero, se non nominata/o o impedita/o, dalla/dal professoressa/professore ordinaria/o più anziana/o in ruolo.

### **Art. 39**

#### **Elezione delle/dei Presidi**

1. La/il Preside è eletta/o dal Consiglio della Classe accademica tra le professoresse e i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominata/o con decreto rettorale, dura in carica tre anni e può essere rinnovata/o consecutivamente una sola volta.
2. L'assemblea del corpo elettorale per la presentazione delle candidate, dei candidati e dei rispettivi programmi è convocata dalla/dal Decana/o delle professoresse e dei professori ordinari della Classe almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato ovvero entro trenta giorni successivi alla data di cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, e deve tenersi tra i sette e i dieci giorni dalla data di convocazione.
3. La/il Decano indice le elezioni con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola e indica le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio. Le elezioni si svolgono entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Chi intende candidarsi alla carica di Preside deve comunicarlo alla/al Decana/Decano entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre detto termine non possono essere presentate candidature per le prime due votazioni.
5. Il quorum di validità dei primi due scrutini e di tutti quelli successivi è pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. È eletta/o la/il candidata/o che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Tale maggioranza deve essere raggiunta in tutte le votazioni ad eccezione del ballottaggio previsto al comma 9.
7. Ove nei primi due scrutini non si raggiunga la maggioranza assoluta di cui al comma 6 del presente articolo, ovvero non si raggiunga il quorum di validità di cui al comma 5, il Decano dei professori ordinari della Classe convoca una ulteriore assemblea del corpo elettorale da tenersi non oltre sette giorni dall'ultimo scrutinio, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature.
8. Il terzo scrutinio si svolge entro quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Qualora al terzo scrutinio non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta di cui al comma 6 del presente articolo, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È proclamata/o eletta/o la/il candidata/o che ottiene il maggior numero di voti.
10. Nel caso in cui al terzo o ai successivi scrutini partecipi una/un sola/o candidata/o per l'elezione deve essere raggiunta la maggioranza di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Nel caso in cui al quarto scrutinio abbia partecipato una/un solo candidata/o e questa/i non sia stato eletta/o, la/il Decana/o, con proprio decreto pubblicato nell'Albo della Scuola, indice una nuova assemblea del corpo elettorale da tenersi non oltre sette giorni dall'ultimo scrutinio, nel corso della



## REGOLAMENTO GENERALE

quale potranno essere presentate nuove candidature, e fissa la data degli ulteriori due scrutini, nei quali sono richiesti per l'elezione il raggiungimento del quorum di validità cui al comma 5 e la maggioranza di cui al precedente comma 6. Qualora anche in questi ultimi due scrutini nessuna/nessun candidata/o risulti eletta/o spetta alla/al Decana/o stabilire l'eventuale indizione di una nuova assemblea con la possibilità di presentare ulteriori candidature. Nelle successive votazioni per l'elezione sono richiesti il raggiungimento del quorum di validità di cui al comma 5 e la maggioranza di cui al comma 6.

12. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina della/del nuova/o Preside le relative funzioni sono svolte dalla/dal Decana/o delle professoresse e dei professori ordinarie/i della Classe accademica.

### Sezione II

#### GLI ISTITUTI

##### Art. 40

##### Funzioni

1. Gli Istituti concorrono al perseguimento dell'eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica, anche programmando e realizzando le attività formative di propria competenza e le iniziative di terza missione ad essa correlate.
2. Gli Istituti svolgono le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. In particolare:
  - a) svolgono l'attività di ricerca fondamentale e/o applicata;
  - b) promuovono convegni, incontri di studio, iniziative di divulgazione scientifica e ogni altra iniziativa di terza missione volta a valorizzare e diffondere le iniziative di ricerca e i risultati prodotti;
  - c) possono presentare autonomamente, o in collaborazione con altre strutture della Scuola o con enti esterni, proposte relative a iniziative didattiche e formative ai sensi dell'art. 22, co. 3, dello Statuto;
  - d) collaborano alla programmazione e allo svolgimento delle attività formative di propria competenza garantendone il collegamento con le attività di ricerca, rendendo disponibili attrezzature e laboratori per lo svolgimento di tali attività e favorendo la partecipazione anche degli allievi ordinari ai progetti di ricerca scientifica.
  - e) provvedono alla gestione amministrativo-contabile dei fondi relativi ai progetti di propria pertinenza, coordinandosi, se necessario, con i Centri di ricerca interdisciplinari;
  - f) promuovono la cooperazione con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, in funzione del più efficace svolgimento delle proprie attività di ricerca.
3. Per l'espletamento delle attività di competenza gli Istituti:
  - a) assicurano un alto livello della ricerca nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare mediante l'eventuale supporto dell'*International Advisory Board* della Scuola di cui all'art. 35 dello Statuto e dello IAB-Istituto di cui all'art. 50 del presente Regolamento, se costituito, nonché delle procedure dettate dal Senato accademico;



## REGOLAMENTO GENERALE

- b) garantiscono a tutti gli aderenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un accesso alle risorse provenienti dalla Scuola trasparente e basato sul merito;
- c) valorizzano il rapporto tra ricerca e formazione, nonché la collaborazione interdisciplinare;
- d) attraggono e orientano risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti rilevanti per l'area di competenza;
- e) operano con il massimo di efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse, nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità;
- f) coordinano le proprie attività con quelle dei Centri di ricerca interdisciplinari, sulla base del principio della leale collaborazione.

### Art. 41

#### Costituzione e disattivazione

1. La proposta di costituzione di un Istituto spetta ad almeno tre docenti e ricercatori della Scuola e viene deliberata, ai sensi dell'art. 41 comma 2 dello Statuto, dal Senato accademico sulla base del seguente iter:

- a) presentazione alla/al Rettore/Rettrice, almeno un mese prima della riunione del Senato in cui viene presentata, di una proposta dettagliata che includa i seguenti aspetti:
  - proposta scientifica e culturale del nuovo Istituto, evidenziando in modo particolare le motivazioni che hanno indotto i/le proponenti alla scelta di promuoverne la costituzione, gli obiettivi strategici, le sue caratteristiche distintive, gli ambiti di ricerca che si intendono coltivare, le priorità di ricerca;
  - elenco delle/dei docenti e delle/dei ricercatrici/ricercatori interessate/i ad aderire al nuovo istituto;
  - elenco dei progetti in essere che verrebbero trasferiti al nuovo Istituto;
  - programma di attività del nuovo Istituto per almeno il primo triennio di attività;
  - eventuali esigenze strutturali (spazi per laboratori, uffici, ecc.) e del personale dell'area tecnica.
- b) acquisizione del parere del Consiglio consultivo delle attività di ricerca;
- c) acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione relativamente alla sostenibilità economico finanziaria del nuovo Istituto.

2. La valutazione della proposta da parte del Senato si baserà sui seguenti criteri:

- qualità, credibilità e fattibilità della proposta scientifica, culturale e organizzativa, ivi inclusa l'eventuale progettualità didattica;
- presenza di un numero adeguato di docenti e ricercatori che intendono aderire al nuovo Istituto e di una progettualità rilevante e specifica rispetto a quelle già condotte negli altri Istituti;
- coerenza della nuova proposta con gli strumenti di programmazione della Scuola.

In tale processo di valutazione il Senato potrà avvalersi dell'audizione dell'*International Advisory Board*, di esperti stranieri o di altri soggetti.

3. L'Istituto deve mantenere la struttura assunta al momento dell'attivazione per almeno tre anni, senza procedere a scissioni.



## REGOLAMENTO GENERALE

4. La decisione di disattivazione di un Istituto spetta al Senato accademico, che delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta della/del Direttrice/Direttore dell'Istituto o della/del Rettore/Rettore.

### **Art. 42**

#### **Adesione**

1. Ogni professoressa/professore e ricercatrice/ricercatore della Scuola può aderire a un Istituto, in alternativa o congiuntamente a un Centro di ricerca interdisciplinare. La richiesta di adesione viene presentata alla/al Direttrice/Direttore di Istituto, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto.

2. Aderiscono agli Istituti anche il personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240 del 2010, i soggetti titolari di borsa di studio e le Allieve e gli Allievi dei corsi PhD, in relazione all'ambito delle proprie prevalenti attività di ricerca, con le modalità definite dal regolamento d'Istituto.

### **Art. 43**

#### **Organi**

1. Sono organi dell'Istituto:

- la/il Direttrice/Direttore;
- la Giunta;
- il Consiglio di Istituto.

2. Le relative competenze sono disciplinate dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai regolamenti di Istituto.

### **Art. 44**

#### **Elezione del/la Direttrice/Direttore**

1. La/il Direttrice/Direttore dell'Istituto è eletta/o dal Consiglio tra le/i professoresse/professori ordinarie/i a tempo pieno che ne fanno parte.

2. La seduta del Consiglio nella quale vengono presentate/i le/i candidate/i e i rispettivi programmi è convocata dalla/dal Decana/o delle/dei professoresse/professori ordinarie/i dell'Istituto almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato ovvero entro trenta giorni successivi alla data di cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, e deve tenersi tra i sette e i dieci giorni dalla data di convocazione.

3. La/il Decana/o delle professoresse e dei professori ordinari dell'Istituto indice le elezioni con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola e indica le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio. Le elezioni si svolgono entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttrice/Direttore deve comunicarlo alla/al Decana/o entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre detto termine non possono essere presentate candidature per le prime tre votazioni.





## REGOLAMENTO GENERALE

5. Le elezioni per la nomina della/del Direttrice/Direttore sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Risulta eletta/o chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati.
6. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non si raggiunga al primo scrutinio, il secondo ed i successivi scrutini risultano validi se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto e risulta eletta/o chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati.
7. Qualora al terzo scrutinio non si raggiunga il quorum di cui al comma 6 del presente articolo e nessun candidato ottenga il numero di voti necessario per essere eletto, le votazioni verranno ripetute ad oltranza.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7 del presente articolo, il regolamento di Istituto può prevedere modalità per l'eventuale riapertura dei termini al fine di presentare nuove candidature.

### Art. 45

#### Attribuzioni del/la Direttrice/Direttore

1. La/il Direttrice/Direttore rappresenta l'Istituto. Coordina le attività di competenza dell'Istituto ed attua gli indirizzi strategici e gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola. È responsabile, coadiuvata/o dalla/dal Responsabile amministrativa/o, della gestione delle attività dell'Istituto, realizzate nell'ambito di assegnazione del budget annuale.
2. In particolare la/il Direttrice/Direttore:
  - a) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio di Istituto, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti ed indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
  - b) convoca le riunioni dello IAB-Istituto, ove costituito;
  - c) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, della/del Responsabile amministrativa/o e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi;
  - d) propone alla Giunta la ripartizione interna delle risorse economiche e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione;
  - e) presiede, in collaborazione con la/il Responsabile amministrativa/o, alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto quale Centro di Responsabilità secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Manuale di amministrazione;
  - f) cura la gestione degli spazi nei locali e/o sedi assegnate all'Istituto, dei beni mobili ivi presenti in base ai criteri di funzionalità ed economicità in osservanza delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
  - g) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale tecnico assegnato all'Istituto;
  - h) predisponde, d'intesa con la Giunta, la proposta di regolamento interno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e quindi trasmettere alla/al Rettrice/Rettore;
  - i) predisponde, d'intesa con la Giunta, il Piano Triennale di Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e quindi trasmettere alla/al Rettrice/ Rettore;



## REGOLAMENTO GENERALE

- j) è membro del Consiglio consultivo sulle attività di ricerca;
- k) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività di ricerca, formative e di terza missione da parte degli Organi della Scuola;
- l) segnala al Comitato garante del Codice etico e alla Rettrice/Rettore progetti di potenziale rilevanza etica che sollevino questioni relative ad interessi quali la sicurezza, il rispetto della dignità umana, la salute o problematiche di conflitto di interessi;
- m) riferisce alla/al Rettrice/ Rettore, a cadenza periodica, in merito alle attività gestionali, di ricerca, di terza missione e di formazione dell'Istituto;
- n) esercita ogni altra funzione prevista dalla normativa e dalla regolamentazione interna della Scuola.

3. La sottoscrizione da parte della/del Direttrice/Direttore degli atti negoziali riferibili all'Istituto è rimessa ai termini della delega ad esso conferita dalla/dal Rettrice/Rettore ai sensi dell'art. 50 del "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità".

4. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, la/il Direttrice/Direttore è coadiuvata/o dalla/dal Responsabile amministrativa/o.

5. La/il Direttrice/Direttore di Istituto può nominare una/un Vice-Direttrice/Direttore che lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza e impedimento e a cui può delegare specifiche funzioni.

### **Art. 46**

#### **Giunta - composizione**

1. La Giunta è composta da almeno tre membri, ivi compreso la/il Direttrice/Direttore di Istituto che la presiede. Il numero dei componenti è stabilito in relazione alla numerosità degli aderenti e delle aree scientifico disciplinari comprese nell'Istituto. I membri della Giunta sono nominati dalla/dal Direttrice/Direttore di Istituto, con proprio provvedimento, assicurando che la maggioranza degli stessi appartenga al corpo docente e ricercatore aderente all'Istituto e garantendo che i membri siano rappresentativi delle diverse aree scientifico disciplinari e/o articolazioni interne dell'Istituto. Il regolamento interno di Istituto potrà prevedere che partecipino alla Giunta, senza diritto di voto, la/il Direttrice/Direttore Generale e la/il Responsabile amministrativa/o di Istituto.

2. Su proposta della/del Direttrice/Direttore di Istituto, qualora gli argomenti iscritti all'ordine del giorno siano di precipuo interesse di una o più categorie rappresentate in Consiglio di Istituto, la Giunta di Istituto si riunisce in composizione estesa alle/ai rappresentanti delle stesse categorie, i quali partecipano alla seduta con diritto di voto.

3. I membri della Giunta durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta consecutivamente. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, la/il Direttrice/Direttore procede ad una nuova nomina per la restante parte del mandato.

4. I membri della Giunta cessano dalla carica a seguito della cessazione del mandato della/del Direttrice/Direttore, anche anticipata.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 47

#### Giunta - attribuzioni

1. La Giunta è l'organo di indirizzo per quanto concerne la realizzazione delle attività dell'Istituto nonché l'amministrazione delle risorse economiche proprie dello stesso e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione.
2. La Giunta in particolare:
  - a) delibera l'approvazione di convenzioni e contratti conto terzi ed ogni altra iniziativa che dia luogo a progetti di ricerca, formazione e terza missione, nonché sugli argomenti posti all'ordine del giorno dalla/dal Direttrice/Direttore di Istituto, su impulso di docenti e ricercatrici e ricercatori aderenti allo stesso;
  - b) predispone, d'intesa con la/il Direttrice/Direttore, la proposta di regolamento interno;
  - c) predispone, d'intesa con la/il Direttrice/Direttore, il Piano Triennale dell'Istituto, nell'ambito ed in coerenza con il Programma Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso;
  - d) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

### Art. 48

#### Consiglio - composizione

1. Fanno parte di diritto del Consiglio la/il Direttrice/Direttore di Istituto, che lo presiede, i docenti, le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato aderenti all'Istituto, unitamente alle rappresentanze delle seguenti categorie:
  - personale tecnico-amministrativo,
  - personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010,
  - allievi dei Corsi PhD,anch'esse aderenti all'Istituto. Il regolamento d'Istituto stabilisce il numero dei rappresentanti di ciascuna di tali categorie, in misura tale da assicurare che la maggioranza dei membri del Consiglio appartenga al corpo docente e ricercatore e che sia assicurata un'adeguata rappresentanza di genere. La/il Direttrice/ Direttore di Istituto, con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni ed indica le date di svolgimento del primo e degli eventuali successivi scrutini.
2. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risultano elette/i coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
3. Nel caso in cui il quorum di validità delle elezioni di cui al comma precedente non sia raggiunto al primo scrutinio, il secondo scrutinio è valido se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risultano elette/i coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
4. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per il terzo scrutinio non si prevede alcun quorum di validità. Risultano elette/i coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
5. La/il Responsabile amministrativa/o partecipa al Consiglio con compiti di segretario verbalizzante.



## REGOLAMENTO GENERALE

6. I membri elettivi del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta.

7. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, eventuali docenti e ricercatrici/ricercatori affiliati all'Istituto stesso.

### **Art. 49**

#### **Consiglio - attribuzioni**

1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica delle attività dell'Istituto, sentito, ove costituito, lo IAB-Istituto. In particolare nel Consiglio di Istituto vengono discusse ed elaborate proposte e valutazioni sulle attività scientifiche dell'Istituto stesso. Esso svolge altresì una funzione consultiva.

2. Il Consiglio in particolare:

- a) approva il regolamento interno di Istituto, predisposto dalla Giunta d'intesa con la/il Direttrice/Direttore.
- b) approva il Piano Triennale di Istituto;
- c) esprime parere sul Piano strategico e può proporre alla/al Rettrice/Rettore modifiche al Piano strategico e al programma triennale;
- d) propone al Senato accademico la nomina dei membri dello IAB-Istituto;
- e) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

3. Il Consiglio è convocato dalla/dal Direttrice/Direttore di Istituto ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Istituto, e comunque almeno una volta l'anno.

4. Il Consiglio di Istituto si riunisce in composizione ristretta alle/ai professoressa/professori e alle/ai ricercatrici/ricercatori per deliberare una proposta di piano di reclutamento di Istituto da sottoporre alla/al Rettrice/Rettore al fine della definizione del piano annuale di reclutamento della Scuola.

5. La proposta indica, per ciascuna delle posizioni accademiche previste nel piano di reclutamento:

- la tipologia di posizione: ordinario/a, associato/a, ricercatore/ricercatrice, tecnico/a;
- i/il gruppo ed il settore/settori scientifico/i disciplinare/i di riferimento;
- l'area di ricerca, di cui si fornisce una descrizione indicando se già attiva o nuova; nel caso di area già attiva, la proposta richiama i risultati ottenuti negli ultimi anni in termini di pubblicazioni, brevetti, progetti conseguiti e indica i componenti dell'area stessa e il loro ruolo; nel caso di area nuova, la proposta illustra la rilevanza possibile per la Scuola, per il sistema universitario italiano e come si potrebbe contemperare con le aree già presenti alla scuola;
- la motivazione per cui viene avanzata la richiesta, in termini di impatto per l'Istituto proponente, di collaborazione con altri Istituti e per la Scuola nel suo complesso;
- la rilevanza per il futuro strategico della Scuola;
- i bisogni formativi, sentiti i Presidi delle Classi accademiche, ai quali la/il docente potrà rispondere;



## REGOLAMENTO GENERALE

- gli ambiti della terza missione dei quali potrebbe occuparsi la/il docente;
- gli effetti della richiesta in termini di spazi e di risorse nonché di necessità di ulteriori risorse umane.

6. Relativamente alle proposte di chiamata, il Consiglio si riunisce per esprimere il proprio parere nelle seguenti composizioni ristrette:

- alle professoresse e ai professori di I fascia per le proposte di chiamata di I fascia;
- alle professoresse e ai professori di I e II fascia per le proposte di chiamata di II fascia;
- alle professoresse e ai professori di I e II fascia, e alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo indeterminato e alle ricercatrici e ai ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, della legge n. 240/2010 ad eccezione dei ricercatori di tipo A ancora in servizio per le proposte di chiamata di ricercatrici e ricercatori, ex art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010;
- alle/ai docenti e ricercatrici/ricercatori per proporre al Consiglio di amministrazione la chiamata di ricercatrici e ricercatori di tipo A, ex art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010.

### **Art. 50**

#### **International Advisory Board – Istituto**

1. Ciascun Istituto può istituire un *International Advisory Board* (IAB-Istituto) quale organismo di supporto alla valutazione dei risultati dell'attività ed alla definizione delle linee strategiche.
2. I componenti dello IAB-Istituto sono nominati dal Senato accademico per un periodo di tre anni nel numero massimo di sei, tra personalità esterne alla Scuola, su proposta del Consiglio di Istituto.
3. Lo IAB-Istituto si riunisce su convocazione della/del Direttrice/Direttore di Istituto.

### **Art. 51**

#### **Autonomia e regolamenti interni**

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei regolamenti della Scuola, l'Istituto è struttura dotata di autonomia scientifico-culturale nel campo delle attività di ricerca e di formazione avanzata. L'Istituto ha una propria autonomia gestionale e amministrativa, che esercita secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".
2. Gli Istituti possono dotarsi di un regolamento di funzionamento interno che integra e precisa la disciplina generale di cui al presente Regolamento. Il regolamento di funzionamento interno, la cui proposta è deliberata dal Consiglio di Istituto, è approvato dal Senato accademico ed è emanato, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione, con decreto rettorale.
3. L'Istituto può dotarsi di manuali e disciplinari per regolare aspetti specifici inerenti le proprie attività. Il regolamento di funzionamento interno definisce le modalità di approvazione di tali fonti.
4. L'Istituto può adottare un'articolazione interna, in Aree e/o Sezioni e/o Laboratori che, senza alcuna autonomia di carattere amministrativo-contabile o contrattuale, siano strettamente funzionali a valorizzare consolidate specificità scientifiche e di ricerca.



## REGOLAMENTO GENERALE

### **Art. 52**

#### **Risorse**

1. L'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività dispone annualmente di:
  - risorse della Scuola e/o del Fondo unico per il sostegno alla ricerca relative alle/ai docenti aderenti all'Istituto e che abbiano indicato di voler esercitare il proprio elettorato attivo e passivo nell'Istituto ai sensi dell'art. 57, comma 5.
  - altre risorse trasferite dalla Scuola;
  - risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati.
2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali l'Istituto si avvale delle strutture della Scuola e di quelle ad esso appositamente destinate da soggetti terzi nonché da enti finanziatori nell'ambito dei rispettivi progetti, secondo le modalità definite in sede organizzativa dalla/dal Direttrice/Direttore Generale.
3. I beni immobili e i beni mobili in dotazione all'Istituto sono affidati alla/al Direttrice/Direttore di Istituto. I beni immobili e mobili assegnati costituiscono parte integrante dell'inventario Scuola, tenuto ed aggiornato dal competente ufficio.
4. L'Istituto è dotato di autonomia gestionale e quale Centro di Responsabilità predispone il budget annuale e triennale nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti dalla Scuola.
5. L'Istituto dispone di un fondo economale per il pagamento delle spese di modesta entità, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la Contabilità" e dal Manuale di amministrazione.

### **Art. 53**

#### **Responsabile amministrativa/o dell'Istituto**

1. La/il Responsabile amministrativa/o dell'Istituto è nominata/o con provvedimento della/del Direttrice/Direttore Generale della Scuola.
2. La/il Responsabile amministrativa/o:
  - a) coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, la/il Direttrice/Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativo-contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Manuale di amministrazione;
  - b) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo assegnato all'area amministrativa dell'Istituto;
  - c) svolge le funzioni di segretaria/o verbalizzante della Giunta e del Consiglio di Istituto, e cura per la parte di competenza la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione dei predetti organi;
  - d) fornisce supporto professionale nelle materie di competenza durante le fasi di definizione e gestione delle attività attestando la legittimità degli atti;
  - e) cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione degli Organi della Scuola, apportando, per quanto di competenza, il parere in merito alla regolarità



## REGOLAMENTO GENERALE

amministrativa e contabile; in caso di deliberazione difforme dal parere espresso, l'Organo competente deve motivare la difformità.

### Art. 54

#### **Personale tecnico amministrativo e risorse esterne**

1. La Scuola garantisce ai singoli Istituti un organico di personale tecnico-amministrativo nel rispetto delle caratteristiche strutturali e funzionali degli Istituti stessi.
2. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento della/del Direttrice/Direttore Generale della Scuola. Il personale dell'area amministrativa dipende dalla/dal Responsabile amministrativa/o dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dalla/dal Direttrice/Direttore dell'Istituto.
3. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su propri fondi. La proposta di attivazione di una risorsa esterna, e la determinazione dei principali aspetti contrattuali, è presentata dal responsabile del fondo di Istituto su cui grava la spesa. La procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione della/del Direttrice/Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dalla/dal Direttrice/Direttore Generale. La gestione della risorsa esterna è affidata al responsabile scientifico di progetto.
4. L'Istituto può attivare contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. n. 240/2010 a valere su fondi propri e su fondi della Scuola. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione della/del Direttrice/Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dalla/dal Direttrice/Direttore di Istituto.

### Sezione III

#### **I CENTRI DI RICERCA INTERDISCIPLINARI**

### Art. 55

#### **Funzioni**

1. I Centri di ricerca interdisciplinari, contribuendo al perseguimento delle finalità della Scuola anche in risposta agli sviluppi della realtà nazionale e internazionale, sono strutture organizzative caratterizzate dai seguenti elementi:
  - a) hanno una vocazione interdisciplinare e coinvolgono competenze presenti in più Istituti;
  - b) operano in aree ritenute strategiche per la Scuola;
  - c) sono deputate alla programmazione e alla realizzazione di attività di ricerca, di formazione e di terza missione finanziate.
2. I Centri di ricerca interdisciplinari svolgono le seguenti attività:
  - a) definiscono su base triennale, sulla base delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione, il proprio programma di ricerca;





## REGOLAMENTO GENERALE

- b) svolgono l'attività di ricerca fondamentale e/o applicata necessaria per l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca di propria pertinenza;
  - c) provvedono alla gestione amministrativo-contabile dei fondi relativi ai progetti di propria pertinenza, coordinandosi, se necessario, con gli Istituti;
  - d) promuovono la cooperazione con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, in funzione del più efficace svolgimento delle proprie attività di ricerca;
  - e) promuovono convegni, incontri di studio, iniziative di divulgazione scientifica e ogni altra iniziativa di terza missione volta a valorizzare e diffondere le iniziative di ricerca e i risultati prodotti;
  - f) possono presentare autonomamente, o in collaborazione con altre strutture della Scuola o con enti esterni, proposte relative a iniziative didattiche e formative ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) dello Statuto;
  - g) esercitano ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola.
3. Per l'espletamento delle attività di competenza i Centri di ricerca interdisciplinari:
- a) assicurano un alto livello della ricerca nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare mediante l'eventuale supporto dell'International Advisory Board della Scuola, ex art. 35 dello Statuto, nonché delle procedure dettate dal Senato accademico;
  - b) garantiscono a tutti gli aderenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un accesso alle risorse provenienti dalla Scuola trasparente e basato sul merito;
  - c) valorizzano il rapporto tra ricerca e formazione, nonché la collaborazione interdisciplinare;
  - d) attraggono ed orientano risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti rilevanti per l'area di competenza;
  - e) operano con il massimo di efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse, nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità;
  - f) coordinano le proprie attività con quelle degli Istituti, sulla base del principio della leale collaborazione.

### Art. 56

#### Costituzione e disattivazione

1. La proposta di costituzione di un Centro di ricerca interdisciplinare può essere presentata da almeno tre tra le/i professoressa/professori e ricercatrici/ricercatori della Scuola. Essa è presentata al Senato Accademico e contiene i seguenti elementi:

- illustrazione del carattere interdisciplinare e delle ragioni per le quali sono richieste competenze presenti in più istituti;
- illustrazione della rilevanza di tali progetti rispetto a una o più aree ritenute strategiche per le linee di ricerca della Scuola;
- illustrazione dei progetti di ricerca che si intende presentare e realizzare;
- elenco delle/i professoressa/professori e ricercatrici/ricercatori della Scuola che hanno manifestato la propria intenzione di aderire al Centro di ricerca interdisciplinare del quale si propone la costituzione.



## REGOLAMENTO GENERALE

2. La valutazione della proposta da parte del Senato si baserà sui criteri di cui al precedente comma 1 e sulla disponibilità ad aderire al Centro di ricerca interdisciplinare di un numero di docenti, ricercatrici e ricercatori adeguato alle proposte che si intendono svolgere. In tale processo di valutazione il Senato potrà avvalersi dell'audizione dell'*International Advisory Board*, di esperti stranieri o di altri soggetti.

3. Il Centro di ricerca interdisciplinare è istituito con decreto rettorale, previa delibera favorevole del Senato accademico e acquisito il parere positivo di sostenibilità economico-finanziaria del Consiglio di Amministrazione. Con il decreto rettorale sono definite anche le risorse e gli spazi messi a disposizione del Centro di ricerca interdisciplinare. L'attivazione del Centro di ricerca interdisciplinare è subordinata all'adesione di non meno di 10 docenti di cui almeno 3 abbiano dichiarato di esercitare il proprio diritto di voto nel Centro di ricerca interdisciplinare.

4. La decisione di disattivazione di un Centro di ricerca interdisciplinare spetta al Senato accademico, che delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore o della/del Rettrice/Rettore.

### **Art. 57**

#### **Adesione**

1. Possono aderire a un Centro di ricerca interdisciplinare professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori della Scuola la cui attività scientifica e di ricerca contribuisca in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi di uno o più progetti gestiti dal Centro di ricerca interdisciplinare.

2. Aderiscono ai Centri di ricerca interdisciplinari anche il personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010, i soggetti titolari di borsa di studio, le Allieve e gli Allievi dei Corsi PhD, in relazione all'ambito delle proprie prevalenti attività di ricerca, secondo le modalità definite dal regolamento del Centro di ricerca interdisciplinare.

3. La richiesta di adesione viene presentata alla/al Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare, che la sottopone all'approvazione del Consiglio del Centro di ricerca interdisciplinare. Il Consiglio valuta il contributo che la/il richiedente può apportare alle attività di elaborazione, proposta e realizzazione di progetti finanziati attinenti alle aree scientifiche di competenza del Centro di ricerca interdisciplinare. La delibera è motivata e la richiesta è accolta se risulta approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Ogni professoressa/professore e ricercatrice/ricercatore può aderire a non più di un Centro di ricerca interdisciplinare.

5. Nell'ipotesi in cui una/un professoressa/professore o ricercatrice/ricercatore aderisca sia a un Istituto sia a un Centro di ricerca interdisciplinare, è tenuta/o a indicare in quale delle due strutture intende esercitare il proprio elettorato attivo e passivo. Mantiene comunque la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali dell'altra struttura.

### **Art. 58**

#### **Organi**

1. Sono organi dei Centri di ricerca interdisciplinari:

- la/il Coordinatrice/Coordinatore;



## REGOLAMENTO GENERALE

- il Consiglio del Centro di ricerca interdisciplinare.

### Art. 59

#### Coordinatrice/Coordinatore

1. La/il Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare è eletta/o dal Consiglio tra le/i professoresse/professori che ne fanno parte.
2. La/il Decana/Decano delle/dei professoresse/professori ordinarie/ordinari del Centro di ricerca interdisciplinare indice le elezioni con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola e indica le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo scrutinio.
3. Chi intende candidarsi alla carica di Coordinatrice/Coordinatore deve comunicarlo alla/al Decana/Decano almeno dieci giorni prima della data di svolgimento del primo scrutinio.
4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta delle/degli aventi diritto al voto. Qualora nei primi due scrutini nessuna/nessun candidata/o ottenga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra le/i due candidate/i che nel secondo scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti ed è eletta/o chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, la/il più anziana/o di ruolo.
5. La/il Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare resta in carica per tre anni solari e può essere rinnovata/o una sola volta consecutivamente.
6. La/il Coordinatrice/Coordinatore rappresenta il Centro di ricerca interdisciplinare. Coordina le attività di competenza del Centro di ricerca interdisciplinare ed attua gli indirizzi strategici e gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio del Centro di ricerca interdisciplinare nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola. È responsabile, coadiuvata/o dalla/dal Responsabile amministrativa/o, della gestione delle attività del Centro di ricerca interdisciplinare, realizzate nell'ambito del budget annuale.
7. In particolare, la/il Coordinatrice/Coordinatore:
  - a) convoca e presiede il Consiglio del Centro di ricerca interdisciplinare, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti ed indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
  - b) propone al Consiglio il programma di ricerca del Centro di ricerca interdisciplinare ed il correlato programma delle attività, indicando le risorse umane, tecniche e finanziarie da utilizzare nei vari progetti;
  - c) presenta al Consiglio la proposta di *budget* annuale e triennale;
  - d) sovrintende allo svolgimento delle varie attività e presiede, in collaborazione con la/il Responsabile amministrativa/o, all'attività amministrativo-contabile del Centro di ricerca interdisciplinare quale Centro di spesa secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Manuale di amministrazione;
  - e) organizza e gestisce le risorse umane e tecniche a disposizione;
  - f) verifica l'esecuzione dei deliberati e adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Centro di ricerca interdisciplinare, previo parere, per i profili di competenza, della/del Responsabile amministrativa/o e delle/dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi;
  - g) sottoscrive, previa delibera del Consiglio, accordi di collaborazione, convenzioni e contratti



## REGOLAMENTO GENERALE

che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche, di ricerca e di servizio finanziate da soggetti pubblici e privati;

- h) trasmette alla/al Rettore/Rettore una relazione annuale sulle attività svolte dal Centro di ricerca interdisciplinare;
- i) segnala al Comitato garante del Codice etico e alla Rettore/Rettore progetti di potenziale rilevanza etica che sollevino questioni relative ad interessi quali la sicurezza, il rispetto della dignità umana, la salute o problematiche di conflitto di interessi;
- j) tiene i rapporti con gli organi accademici e le strutture della Scuola;
- k) è membro del Consiglio consultivo sulle attività di ricerca.

8. La sottoscrizione da parte della/del Coordinatrice/Coordinatore degli atti negoziali riferibili al Centro di ricerca interdisciplinare è rimessa ai termini della delega conferita dalla/dal Rettore/Rettore ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

9. La/il Coordinatrice/Coordinatore può nominare una/un Vice-Coordinatrice/Coordinatore che la/lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza e impedimento.

### Art. 60

#### Consiglio del Centro di ricerca interdisciplinare

1. Fanno parte di diritto del Consiglio la/il Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare, che lo presiede, le/i professoressa/professori e ricercatrici/ricercatori che aderiscono al Centro di ricerca interdisciplinare e la/il Responsabile amministrativa/o, che vi partecipa con compiti di segretaria/o verbalizzante.

2. Il Consiglio svolge una funzione di indirizzo strategico delle attività del Centro di ricerca interdisciplinare, con particolare riferimento alla programmazione e alla realizzazione di progetti di ricerca.

3. Il Consiglio in particolare:

- a) approva il programma delle attività, predisposto dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore;
- b) delibera la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni e contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche, di ricerca e di servizio finanziate da soggetti pubblici e privati;
- c) delibera la proposta di *budget* annuale e triennale, che viene quindi inviata alla/al Direttrice/Direttore generale per la predisposizione del bilancio di previsione;
- d) delibera sulla programmazione generale in ordine all'acquisizione di forniture e servizi, su richiesta dei singoli responsabili dei fondi;
- e) può esprimere pareri e formulare proposte agli organi accademici per le chiamate di docenti, ricercatrici e ricercatori in base agli specifici regolamenti;
- f) può istituire una Giunta del Centro di ricerca interdisciplinare con funzioni di consultazione e supporto alla coordinatrice/coordinatore, i cui componenti sono nominati dal Coordinatore stesso.



## REGOLAMENTO GENERALE

4. Il Consiglio è convocato dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, e comunque almeno una volta l'anno.

5. Eventuali fabbisogni in termini di reclutamento individuati dal Consiglio, sentiti i Presidi delle Classi e per quanto di competenza del Centro di ricerca interdisciplinare, possono essere sottoposti alla/al Rettore/Rettore al fine della definizione del piano annuale di reclutamento della Scuola. Le proposte indicano le tipologie di posizioni, il/i gruppo/i scientifico-disciplinari e il/i settore/settori scientifico/i disciplinare/i di riferimento, l'area di ricerca, la motivazione e la rilevanza per il futuro strategico della Scuola e sono sottoposte alla/al Rettore/Rettore al fine della definizione del piano annuale di reclutamento della Scuola.

6. Relativamente alle proposte di chiamata, il Consiglio si riunisce per esprimere il proprio parere nelle seguenti composizioni ristrette:

- alle professoresse e ai professori di I fascia per le proposte di chiamata di I fascia;
- alle professoresse e ai professori di I e II fascia per le proposte di chiamata di II fascia;
- alle professoresse e ai professori di I e II fascia, alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo indeterminato e alle ricercatrici e ai ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, della legge n. 240/2010 ad eccezione dei ricercatori di tipo A ancora in servizio per le proposte di chiamata dei ricercatori, ex art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010;
- ai docenti e ricercatori per proporre al Consiglio di amministrazione la chiamata dei ricercatori di tipo A, ex art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010.

### **Art. 61**

#### **Autonomia e regolamenti interni**

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei regolamenti della Scuola, i Centri di ricerca interdisciplinari sono strutture dotate di autonomia scientifico-culturale. I Centri di ricerca interdisciplinari hanno inoltre una propria autonomia gestionale e amministrativa, che esercitano secondo le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I Centri di ricerca interdisciplinari possono dotarsi di un regolamento di funzionamento interno che integra e precisa la disciplina generale di cui al presente Regolamento. Il regolamento di funzionamento interno, la cui proposta è elaborata dal Consiglio del Centro di ricerca interdisciplinare, è approvato dal Senato accademico ed è emanato, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione, con decreto rettorale.

3. Per la migliore realizzazione delle proprie attività di ricerca, i Centri di ricerca interdisciplinari possono prevedere un'articolazione interna in unità operative le quali, senza alcuna autonomia di carattere amministrativo-contabile o contrattuale, siano responsabili dello svolgimento di specifici progetti.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 62

#### Risorse

1. I Centri di ricerca interdisciplinari dispongono annualmente di:

- risorse della Scuola e in particolare del Fondo per il sostegno alla ricerca relativo ai docenti che aderiscono al Centro di ricerca interdisciplinare;
- risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati relativi a specifici progetti e linee di attività che afferiscono ai singoli Centri di ricerca interdisciplinari;
- altre risorse eventualmente reperite.

2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali i Centri di ricerca interdisciplinari si avvalgono delle strutture della Scuola e di quelle ad esso appositamente destinate da soggetti terzi e messe a disposizione da enti finanziatori nell'ambito dei rispettivi progetti, secondo le modalità definite in sede organizzativa dalla/dal Direttrice/Direttore Generale.

3. I beni immobili e i beni mobili in dotazione al Centro di ricerca interdisciplinare sono affidati alla/al Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare. I beni immobili e mobili assegnati costituiscono parte integrante dell'inventario Scuola, tenuto ed aggiornato dal competente ufficio.

4. I Centri di ricerca interdisciplinari dispongono di un fondo economale per il pagamento delle spese di modesta entità, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dal Manuale di amministrazione.

### Art. 63

#### Responsabile amministrativa/o

1. Ciascun Centro di ricerca interdisciplinare è dotato di una/un Responsabile amministrativa/o, nominata/o dalla/dal Direttrice/Direttore Generale della Scuola.

2. La/il Responsabile amministrativa/o:

- coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, la/il Coordinatrice/Coordinatore nella gestione amministrativo-contabile del Centro di ricerca interdisciplinare ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", dal Manuale di amministrazione e dal regolamento interno del Centro di ricerca interdisciplinare;
- sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo assegnato all'area amministrativa del Centro di ricerca interdisciplinare;
- partecipa al Consiglio con compiti di segretaria/o verbalizzante e cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione dello stesso Consiglio;
- fornisce supporto professionale nelle materie di competenza durante le fasi di definizione e gestione delle attività attestando la legittimità degli atti;
- cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione degli Organi della Scuola, apportando, per quanto di competenza il parere in merito alla regolarità amministrativa e contabile; in caso di deliberazione difforme dal parere espresso, l'Organo competente deve motivare la difformità.



## REGOLAMENTO GENERALE

### **Art. 64**

#### **Personale tecnico amministrativo e risorse esterne**

1. Per l'espletamento delle proprie finalità, i Centri di ricerca interdisciplinari sono dotati di personale tecnico-amministrativo assegnato dalla Scuola.
2. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato ai Centri di ricerca interdisciplinari, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento della/del Direttrice/Direttore Generale della Scuola. Il personale dell'area amministrativa dipende dalla/dal Responsabile amministrativa/o del singolo Centro di ricerca interdisciplinare; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare.
3. I Centri di ricerca interdisciplinari possono avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su propri fondi di ricerca. La proposta di attivazione di una risorsa esterna, e la determinazione dei principali aspetti contrattuali, è presentata dal responsabile del fondo su cui grava la spesa. La procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione della/del Direttrice/Direttore Generale. La gestione della risorsa esterna è affidata al responsabile scientifico di progetto.
4. I Centri di ricerca interdisciplinari possono attivare contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. n. 240/2010 a valere su fondi propri e su fondi della Scuola. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione della/del Direttrice/Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare.

### **Art. 65**

#### **Valutazione**

1. Il Senato compie una valutazione delle attività svolte da ciascuno dei Centri di ricerca interdisciplinari. Tale valutazione, che ha luogo entro tre anni dal decreto rettorale che ne stabilisce la costituzione, ha ad oggetto i risultati ottenuti dal Centro di ricerca interdisciplinare, i suoi metodi di lavoro e il contributo apportato alle aree strategiche della Scuola. Successivamente alla prima valutazione, questa è ripetuta almeno ogni tre anni.
2. In esito alla valutazione, il Senato può presentare al Centro di ricerca interdisciplinare raccomandazioni e proposte in merito alle possibili modifiche da apportare rispetto ai suoi obiettivi e metodi di lavoro. Qualora ritenga insoddisfacente il contributo alle aree strategiche della Scuola, può deciderne la disattivazione ai sensi del precedente art. 56, comma 4.

### **Art. 66**

#### **Strutture ulteriori**

1. Il Senato ed il Consiglio di amministrazione possono deliberare, per esigenze specifiche e particolari, l'istituzione di strutture ulteriori rispetto a quelle previste nelle sezioni II (Istituti) e III (Centri di ricerca interdisciplinari).





## REGOLAMENTO GENERALE

2. La delibera istitutiva stabilisce le modalità di costituzione e di disattivazione, le modalità di adesione alla struttura di professoressa e professori, ricercatrici e ricercatori, personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010, soggetti titolari di borsa di studio, Allieve e Allievi dei Corsi PhD e le modalità di funzionamento della struttura.

### **TITOLO IV - TERZA MISSIONE, RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE ATTIVITÀ**

#### **Art. 67**

##### **Terza missione**

1. La Scuola, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, considera parte integrante delle proprie funzioni le attività di terza missione, intesa quale trasferimento di conoscenze verso la società, valorizzando i risultati della ricerca svolta, al fine di promuovere processi di sviluppo culturale, sociale ed economico. Le iniziative di Terza missione sono progettate e realizzate dagli Istituti, dai Centri di ricerca interdisciplinari e dalle altre strutture eventualmente istituite ai sensi dell'art. 22, terzo comma, lett. k) dello Statuto, assicurandone il collegamento con le attività di ricerca e di formazione.
2. Il Senato accademico può coordinare tali attività se di rilevanza generale, esprimendo indirizzi per il loro miglioramento.

#### **Art. 68**

##### **Reti di eccellenza e Scuola Normale Superiore**

1. Al fine di promuovere la collaborazione istituzionale con le altre Scuole a ordinamento speciale, la Scuola attiva rapporti di collaborazione sia a livello generale che mediante le proprie articolazioni interne, gruppi di ricerca, singoli docenti, ricercatrici e ricercatori. Sono promosse altresì le collaborazioni finalizzate a favorire lo scambio di conoscenze tra le allieve e gli allievi delle Scuole, nonché l'orientamento universitario e il *placement*.
2. Periodicamente il Senato accademico verifica l'andamento della collaborazione e suggerisce eventuali azioni da intraprendere.
3. Con la Scuola Normale Superiore sono promosse sinergie per quanto di reciproco interesse, oltre che per le attività di ricerca, di formazione e di terza missione, anche per la gestione di servizi amministrativi e di gestione.

#### **Art. 69**

##### **Accordi di collaborazione**

1. La Scuola può stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria, anche per l'attivazione di corsi e programmi di ricerca congiunti.



## REGOLAMENTO GENERALE

### **Art. 70**

#### **Associazioni Allievi ed ex Allievi**

1. La Scuola sostiene ed incoraggia l'Associazione Allievi che ha il fine di promuovere iniziative culturali e ricreative, rinsaldare il collegamento con l'Associazione ex Allievi e collaborare con altre associazioni studentesche con fini analoghi.
2. La Presidenza di ciascuna Associazione può indicare al Rettore e al Senato le iniziative che intende intraprendere e richiedere azioni di sostegno.
3. L'Associazione ex Allievi e le altre organizzazioni ugualmente finalizzate a promuovere e mantenere i rapporti con la Scuola e a sostenerne le relative attività presentano annualmente al Rettore un piano di iniziative che intendono realizzare. Eventuali iniziative di promozione e sostegno alla Scuola realizzate da tali organizzazioni nei confronti di soggetti o enti esterni dovranno essere preventivamente concordate con gli organi della Scuola.

### **Art. 71**

#### **Enti filantropici**

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 16, secondo comma, dello Statuto, la Scuola riconosce quali interlocutori privilegiati la Fondazione Il Talento all'Opera Onlus e la Fondazione Luca Cavallini Onlus.
2. La/il Rettore/Rettrice informa periodicamente il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione sui programmi di attività delle Fondazioni, sull'attività effettivamente svolta in collaborazione con la Scuola e sull'assetto statutario.

### **Art. 72**

#### **Sedi e spazi della Scuola**

1. La sede della Scuola è posta nell'edificio storico già sede del Conservatorio Sant'Anna. La Scuola può istituire proprie sedi secondarie in immobili di propria proprietà, nonché in edifici dove svolga in modo permanente una parte della propria attività.
2. Le strutture della Scuola, nonché le Allieve e gli Allievi ed il personale di ricerca mediante le proprie assemblee, indicano alla Rettore/Rettrice le proprie esigenze in termini di spazi necessari per le proprie attività che verifica tali richieste e formula proposte per il loro soddisfacimento al Senato e al Consiglio di amministrazione.
3. L'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto, nonché di alloggio per allievi sono definite dal Senato, su proposta della/del Rettore/Rettrice, e deliberate dal Consiglio di amministrazione in relazione alla loro sostenibilità economico-finanziaria.



## REGOLAMENTO GENERALE

### **TITOLO V - SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONSIGLI DELLE CLASSI ACCADEMICHE: REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 73**

##### **Calendario delle sedute**

1. Il Senato accademico e i Consigli delle Classi accademiche si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno solare rispettivamente dalla/dal Rettore/Rettrice e dalle/dai Presidi, con funzioni di Presidente dell'organo.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, nonché in seduta straordinaria con le modalità di cui all'art. 23, comma 5, dello Statuto.
3. Il Senato accademico e i Consigli delle Classi accademiche possono essere convocati, in seduta straordinaria, quando:
  - a) la/il Rettore/Rettrice o le/i Presidi ritengano che circostanze urgenti richiedano la convocazione indifferibile, rispettivamente, del Senato accademico o del Consiglio delle classi accademiche.
  - b) almeno un quarto dei componenti avanzi motivata richiesta scritta al Presidente; in quest'ultimo caso l'organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, i Consigli delle Classi accademiche, di seguito sono denominati "organo".

#### **Art. 74**

##### **Funzioni della/del Presidente dell'organo**

1. La/Il Presidente dell'organo:
  - a) convoca e presiede l'organo, fissando l'ordine del giorno della seduta;
  - b) riconosce la validità della seduta e la dichiara aperta, rinviandola in caso contrario;
  - c) con il consenso delle/dei componenti, può ritirare all'inizio della seduta argomenti previsti all'ordine del giorno e può proporre di variarne l'ordine di trattazione;
  - d) può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano concordi le/i componenti presenti dell'organo;
  - e) dirige e modera i lavori, e dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli iscritti a parlare siano intervenuti sull'argomento;
  - f) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
  - g) firma il verbale insieme al segretario.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 75

#### Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione indica il giorno, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
2. La proposta di uno o più punti da inserire all'ordine del giorno può essere avanzata da ciascuna/ciascun componente mediante richiesta fatta pervenire alla/al Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. La convocazione deve essere trasmessa per via telematica, di norma almeno cinque giorni prima della seduta, mediante il servizio di posta elettronica, alle/ai componenti dell'organo; è inoltre pubblicata sul sito istituzionale nella sezione dedicata agli organi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa per via telematica fino a ventiquattro ore prima della seduta.
5. Almeno due giorni lavorativi prima della riunione le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono rese disponibili alle/ai componenti dell'organo tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

### Art. 76

#### Proposta di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione sono elaborate e trasmesse alla Segreteria Organi dal soggetto responsabile del procedimento, che ne ha curato l'istruttoria, e vistate dalla/dal Direttrice/Direttore Generale e devono contenere:
  - a) l'indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
  - b) le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
  - c) la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio con l'indicazione del Centro di Responsabilità/Unità analitica/Progetto su cui va a gravare la spesa.

### Art. 77

#### Validità e verbale delle sedute

1. Le sedute degli organi possono svolgersi per audio conferenza, videoconferenza, in modalità telematica o in modalità mista. In tal caso occorre verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando in modo certo tutte/i le/i partecipanti e assicurandosi che gli strumenti audiovisivi consentano alle/agli stesse/i, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il Presidente, ovvero in caso di sua assenza dalla sede, nel luogo dove si trova la/il segretario/o.
2. Le sedute dell'organo sono riservate salvo che la/il Presidente disponga diversamente.
3. Le sedute dell'organo sono valide se tutte/i le/i componenti sono state/i regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, e se sono presenti almeno la metà più uno delle medesime/dei medesimi; tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.



## REGOLAMENTO GENERALE

4. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica non risulti il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.
5. Di ogni seduta è redatto il verbale in forma sintetica con gli interventi rilevanti ai fini della deliberazione stessa. Le/gli eventuali interessate/i possono fornire il testo integrale del loro intervento da allegare al verbale.
6. Il verbale viene portato in approvazione, di norma, nella seduta successiva. In casi di necessità stralci di verbale possono essere approvati prima della conclusione della seduta in corso. In sede di approvazione possono essere apportate al verbale solo precisazioni che non alterino la sostanza delle deliberazioni assunte.
7. Il verbale contiene inoltre l'esito delle votazioni. A richiesta delle/dei componenti dell'organo possono essere indicati i nominativi dei contrari, dei favorevoli e degli astenuti e le "dichiarazioni di voto a verbale" specificatamente richieste.
8. I verbali delle sedute, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalla normativa vigente, sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola nella sezione dedicata agli organi. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata la comunicazione all'interno ed all'esterno della Scuola. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Direzione Generale.

### **Art. 78**

#### **Deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza delle/dei presenti, salvi i casi per i quali la normativa nazionale, lo Statuto e i regolamenti della Scuola stabiliscano una maggioranza qualificata; esse sono immediatamente esecutive. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente dell'organo. Le astenute e gli astenuti sono considerate/i ai fini del numero legale ma non per il calcolo della maggioranza.
2. Nel numero legale non sono computate/i coloro che dichiarino, prima di una votazione, di doversi astenere per interesse privato nelle materie trattate.

### **Art. 79**

#### **Adozione di un Decreto d'urgenza della/del Rettore/Rettore per le competenze del Senato e del Consiglio di amministrazione**

1. In casi di particolare urgenza, laddove le circostanze contingenti non consentano lo svolgimento di una seduta ordinaria neppure tramite audio, videoconferenza o modalità telematica, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono assumere eccezionalmente, tramite la posta elettronica, una decisione che la/il Rettore/Rettore, come previsto dall'art. 21 comma 5 lettera g) dello Statuto, traduce in un apposito decreto urgente che sarà sottoposto per la ratifica nella seduta ordinaria immediatamente successiva dell'organo collegiale.
2. Quanto sopra si considera applicabile anche alla Giunta d'Istituto e alla Giunta e al Consiglio del Centro di ricerca interdisciplinare in presenza del medesimo presupposto di particolare urgenza e con la medesima procedura di adozione del provvedimento d'urgenza ad opera della/del Direttrice/Direttore di Istituto e del Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare, come previsto



## REGOLAMENTO GENERALE

dall'art. 45, comma 2, lett. a) e 59, comma 7, lett. a) del presente Regolamento, e con sottoposizione per la ratifica nella seduta ordinaria immediatamente successiva dell'organo collegiale.

### **Art. 80**

#### **Modalità di voto**

1. Le votazioni degli organi avvengono per alzata di mano, per appello nominale o tacitamente, salvo che una/uno delle/dei presenti richieda che si proceda mediante votazione espressa.
2. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che riguardano le elezioni di persone, le elezioni mediante scheda nonché le altre deliberazioni per le quali la segretezza del voto venga richiesta dal/dalla Presidente o dalla maggioranza delle/dei presenti.

### **Art. 81**

#### **Comunicazioni, mozioni ed emendamenti**

1. La/Il Presidente dell'organo provvede, secondo l'ordine del giorno, a rendere note eventuali comunicazioni alle/ai componenti sulle quali non si apre la discussione. Alle/Ai presenti è data la facoltà, successivamente alla/al Presidente, di fornire a loro volta delle comunicazioni.
2. Ciascuna/Ciascun componente può presentare emendamenti, mozioni e proposte alternative alle proposte di deliberazione presentate dalla/dal Presidente dell'organo. Può, altresì, chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni riguardanti l'argomento in discussione.
3. Nel caso di emendamenti su proposte di deliberazione la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e quindi sull'intero testo. La/Il Presidente dispone l'ordine degli emendamenti.

### **Art. 82**

#### **Norma generale di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento deve farsi riferimento allo Statuto ed alle norme dell'ordinamento universitario ed alla normativa nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente Capo sono applicabili anche per il funzionamento di altri organi che non si sono dotati di autonoma regolamentazione.

## **TITOLO VI - REGOLE ELETTORALI**

### **Art. 83**

#### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano a tutte le operazioni elettorali indette all'interno della Scuola.



## REGOLAMENTO GENERALE

2. Le categorie, indicate negli articoli seguenti, che compongono il corpo elettorale sono individuate di volta in volta sulla base di specifiche disposizioni regolamentari e statutarie in relazione alla rappresentanza da eleggere nei diversi organi.

### **Art. 84**

#### **Principi generali**

1. Le elezioni si tengono all'interno dei locali della Scuola per un numero di ore consecutive non inferiore a otto. Per motivi di opportunità ed economicità, nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di diverse categorie e di diversi organi della Scuola ovvero degli organi universitari nazionali.
2. In caso di elezioni non telematiche, il personale della Scuola che si trova in missione nell'interesse dell'amministrazione ha diritto per l'esercizio del voto, a seguito di espressa e preventiva istanza, a raggiungere la sede della Scuola e al rimborso delle spese di viaggio.
3. La Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.
4. Le votazioni si svolgono nei giorni feriali e non possono tenersi nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico o durante le festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.

### **Art. 85**

#### **Elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo è definito dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Esso spetta:
  - a) al personale docente ordinario e associato, al personale ricercatore a tempo indeterminato e determinato;
  - b) al personale docente ordinario ed associato e ricercatore a tempo pieno di altro Ateneo che presti la propria attività totalmente a favore della Scuola sulla base di una convenzione stipulata ex art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010;
  - c) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale in posizione di comando, distacco, assegnazione temporanea o posizioni equivalenti presso altri Enti;
  - d) alle collaboratrici e ai collaboratori ed esperte/i linguistiche/i;
  - e) alle allieve agli allievi dei corsi ordinari di I e II Livello e dei corsi a ciclo unico e alle allieve e agli allievi dei Corsi PhD, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento;
  - f) al personale di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010;
  - g) alle/ai titolari di borse di studio o di ricerca e di contratti di ricerca a vario titolo conferiti, per quanto riguarda le elezioni del Comitato Garante del codice etico.





## REGOLAMENTO GENERALE

2. Hanno diritto all'elettorato attivo altresì:

- a) le professoresse e i professori ordinari e associati, le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, il personale tecnico-amministrativo in regime di aspettativa o per i quali ricorra un'altra causa di sospensione del rapporto ai sensi della normativa vigente;
- b) le professoresse e i professori ordinari e associati, le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato ed il personale tecnico-amministrativo in congedo per le ipotesi contemplate dalla normativa vigente.

3. L'elettorato attivo non spetta alla/al Direttrice/Direttore Generale.

4. A fini elettorali, anche con riferimento all'art. 6, le/i collaboratrici/collaboratori ed esperte/i linguistiche/i sono inseriti nelle liste del personale tecnico-amministrativo.

5. I requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e mantenuti per tutta la durata delle votazioni.

### Art. 86

#### Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è definito dalla legge e in mancanza dallo Statuto e dal presente Regolamento. Esso spetta alle/ai titolari dell'elettorato attivo con le seguenti esclusioni:

- a) le/gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospese/i dal servizio a seguito di procedimento penale o che si trovino sospese/i cautelativamente in attesa di procedimento penale;
- b) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, in posizioni di comando, distacco, assegnazione temporanea o posizioni equivalenti presso altri Enti;
- c) il personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 qualora ricorra una causa di sospensione del rapporto;
- d) i soggetti titolari di borse di studio o di ricerca e di contratti di ricerca a vario titolo conferiti, per quanto riguarda le elezioni del Comitato Garante del codice etico, qualora ricorra una causa di sospensione del rapporto;
- e) i soggetti appartenenti alle categorie di personale di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'art. 85.

2. L'elettorato passivo è riconosciuto alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo determinato, al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, al personale di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010, alle Allieve e agli Allievi ordinari e dei Corsi PhD anche qualora la durata del contratto o degli anni di corso presso la Scuola sia inferiore a quella del mandato di rappresentante della rispettiva categoria. In tal caso alla scadenza del contratto l'eletta/o decade e si procede a nuove elezioni.

3. I requisiti per l'elettorato passivo debbono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e per gli eletti mantenuti per tutta la durata del mandato.

4. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina l'aggiornamento delle liste elettorali e, successivamente all'elezione, la decadenza dell'eletta/o e la necessità di procedere a nuove elezioni.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 87

#### Liste elettorali

1. Le liste elettorali, con gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, sono definite entro 7 giorni dalla data di indizione delle elezioni secondo i requisiti stabiliti all'art. 85 e 86 e sono rese pubbliche mediante la pubblicazione sull'Albo della Scuola. Gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo sono riferiti alla data in cui si terranno le votazioni relative al primo scrutinio.
2. Le liste elettorali possono essere aggiornate per cause sopravvenute non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni con decreto del Decano, ovvero della/del Rettore/Rettrice o della/del Direttore/Direttrice di Istituto o della Coordinatrice/Coordinatore del Centro interdisciplinare ove questi indicano le elezioni.
3. Successivamente all'adozione dell'atto di aggiornamento di cui al comma precedente:
  - ogni variazione in aumento del corpo elettorale (nuova assunzione, trasferimento, ecc.) non produce effetti sugli elenchi dell'elettorato attivo;
  - ogni variazione in diminuzione del corpo elettorale (cessazione, trasferimento, dimissioni, ecc.) produce effetti sugli elenchi dell'elettorato attivo;
  - l'eventuale passaggio di categoria di un soggetto appartenente al corpo elettorale non produce effetti sugli elenchi dell'elettorato attivo.
4. L'eventuale rettifica di errori materiali delle liste è ammessa sino a conclusione delle votazioni.
5. Eventuali indebite esclusioni o inclusioni dalle liste elettorali devono essere segnalate non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni alla Commissione elettorale, da qualunque membro del corpo elettorale o da chiunque si ritenga illegittimamente escluso. Le eventuali indebite esclusioni o inclusioni potranno essere sanate, a seguito di parere motivato della Commissione elettorale, dalla/dal Rettore/Rettrice, ovvero dalla Decana/Decano ove questi indica le elezioni come previsto dal regolamento. Si procede alla pubblicazione degli elenchi aggiornati sull'Albo della Scuola.

### Art. 88

#### Incompatibilità ed esercizio del diritto di opzione

1. Le cause di incompatibilità delle cariche sono disciplinate dalla legge e dall'art. 65 dello Statuto.
2. Le allieve e gli allievi non possono rivestire di norma contemporaneamente più cariche rappresentative negli organi collegiali della Scuola.
3. Nel caso in cui l'eletta/o si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad informarne la/il Rettore/Rettrice, ovvero la/il Decana/Decano ove questi indica le elezioni secondo il regolamento, e quindi ad eliminarla, entro un congruo termine non superiore in ogni caso a cinque giorni, decorrenti dalla comunicazione dei risultati al corpo elettorale, optando per la titolarità di una delle cariche. Qualora l'interessata/o non vi provveda, la/il Rettore/Rettrice ovvero il Decano, la/lo dichiara decaduta/o dalla carica assunta anteriormente.
4. Alle dimissioni dell'eletta/o dall'ulteriore carica incompatibile ovvero alla dichiarazione di decadenza per incompatibilità conseguono gli adempimenti di cui all'art. 105.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 89

#### **Votazioni e preferenze esprimibili**

1. All'atto di indizione delle elezioni viene fissata la data e il luogo delle votazioni (primo scrutinio e successivi), se del caso anche per gli eventuali ballottaggi. Per motivi di opportunità ed economicità nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di rappresentanti di differenti categorie in più organi collegiali della Scuola, alle quali può essere preposto un unico Seggio elettorale.
2. Il voto è libero, personale e segreto. La violazione della libertà, della personalità e della segretezza del voto costituisce illecito disciplinare.
3. È vietato introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare le operazioni di voto. La violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare.
4. Qualora una categoria di elettrici/elettori debba eleggere più rappresentanti nel medesimo organo, ogni elettrice/elettore appartenente alla categoria può esprimere un numero di preferenze minore di uno rispetto al numero delle/dei rappresentanti da eleggere.

### Art. 90

#### **Appartenenza del votante a più categorie elettorali**

1. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una categoria di elettrici/elettori cui spetta l'elezione di proprie rappresentanze nello stesso organo. Ove tale circostanza si verifichi l'elettrice/elettore appartiene alla categoria di più recente acquisizione.
2. Anche in deroga al secondo periodo del comma precedente, qualora una/un elettrice/elettore sia contemporaneamente titolare di un assegno di ricerca e allieva/o dei Corsi PhD della Scuola esercita il diritto di voto nell'ambito di quest'ultima categoria.
3. Qualora un medesimo soggetto rivesta contemporaneamente più di una carica, non oggetto di incompatibilità, cui è associato un diritto di voto nella stessa elezione, può esprimere un solo voto dichiarando la carica in forza della quale lo esprime. Tale dichiarazione deve essere resa all'attenzione del Seggio elettorale (d'ora innanzi denominato anche semplicemente Seggio), al momento dell'esercizio del diritto di voto. Ove, a seguito della dichiarazione, resti priva di voto una carica rappresentativa si procede alla nomina di un'/un apposita/o rappresentante per l'esercizio del diritto di voto.

### Art. 91

#### **Disponibilità all'elezione e candidatura**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento o da altre fonti interne della Scuola, chi desidera essere eletto comunica, anche nel corso delle assemblee di categoria, la propria disponibilità all'elezione; ciò non impedisce all'elettrice/elettore di esprimere un voto valido anche a favore dei soggetti che non abbiano ritenuto di manifestare anticipatamente la propria disponibilità, salva la possibilità di rinuncia a rivestire la carica qualora risultino eletti.
2. Le disponibilità comunicate all'Ufficio responsabile del procedimento elettorale entro 2 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni sono comunicate a mezzo posta elettronica al corpo elettorale.



## REGOLAMENTO GENERALE

3. Nell'ipotesi di rinuncia a rivestire la carica, tale decisione è indirizzata all'Ufficio responsabile del procedimento elettorale entro il giorno successivo la comunicazione dei risultati al corpo elettorale.
4. Qualora si preveda la presenza di candidature, l'elettrice/elettore esprime un voto valido a favore della/del candidata/o e/o candidate/i.

### **Art. 92**

#### **Propaganda elettorale**

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, la nuova affissione di manifesti di propaganda e l'invio, in qualsiasi forma, di comunicazioni di propaganda all'elettorato. La violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare e può determinare l'annullamento della votazione.

### **Art. 93**

#### **Voto telematico**

1. Al fine di favorirne la massima partecipazione la Scuola svolge le elezioni, di norma, tramite voto telematico che consente agli elettrici ed elettori di votare attraverso una postazione connessa in rete tramite un'apposita interfaccia web. Resta ferma la possibilità per la Scuola di svolgere le elezioni senza ricorrere alla modalità telematica. Il decreto di indizione delle elezioni o la convocazione dell'organo collegiale indicano le modalità di voto.

2. Le fasi in cui si articola il voto telematico sono essenzialmente tre:

I. la prima tesa all'autenticazione del votante tramite l'inserimento di proprie credenziali di accesso (user e password);

II. la seconda finalizzata alla selezione del nominativo prescelto (pre-voto), ovvero l'opzione "scheda bianca";

III. la terza finalizzata all'espressione del voto.

3. La procedura informatica assicura la segretezza del voto, mantenendo separate le informazioni sul voto da quelle della/del votante, in modo che non sia possibile ricollegarle se non da parte di quest'ultima/o mediante l'uso del "codice di conferma".

4. L'elettrice/elettore esprime personalmente il proprio voto, pertanto non può cedere ad altre/altri le proprie credenziali, né può lasciare che altri ne vengano a conoscenza. L'uso improprio delle proprie credenziali costituisce illecito disciplinare.

5. Il voto telematico è gestito tramite apposito software; l'amministratore di sistema, appositamente individuato dalla/dal Direttrice/Direttore Generale, ha accesso al server mediante password, gestisce il software ed effettua test al fine di verificarne il corretto funzionamento. Al termine di ogni operazione di voto telematica provvede all'esportazione dei dati da sottoporre allo scrutinio delle/dei componenti il Seggio elettorale.



## REGOLAMENTO GENERALE

### **Art. 94**

#### **Voto non telematico**

1. Le elezioni possono svolgersi in modalità non telematica mediante il ricorso al voto elettronico tramite apposite “stazioni di voto”, ovvero mediante espressioni di voto rese su supporto cartaceo.
2. Nell’ipotesi in cui le elezioni si svolgano su supporto cartaceo, le schede elettorali dovranno recare sulla parte esterna il timbro della Scuola e la firma della/del Presidente o di un membro del Seggio elettorale. Nella data ed orario stabiliti per le votazioni l’elettrice/elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma nell’elenco delle votanti e dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dalla/dal Presidente del Seggio la scheda.

### **Art. 95**

#### **Casi di nullità di voto**

1. In caso di voto espresso su supporto cartaceo, sono dichiarate nulle le schede che:
  - a) non offrono possibilità di identificare la/il candidata/o prescelta/o;
  - b) non sono quelle fornite dalla Scuola e vidimate dal Seggio;
  - c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell’elettrice/elettore, di far riconoscere o annullare il proprio voto.

### **Art. 96**

#### **Scrutinio dei voti e verbalizzazione**

1. Dichiarate chiuse le operazioni di voto, il Seggio procede alle seguenti operazioni:
  - a) in caso di voto espresso su supporto cartaceo, rimette all’ufficio responsabile del procedimento elettorale le schede rimaste inutilizzate, previamente conteggiate e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
  - b) in caso di voto espresso su supporto cartaceo, verifica la corrispondenza fra il numero dei soggetti votanti e il numero delle schede impiegate;
  - c) effettua lo scrutinio delle schede votate, previa verifica del raggiungimento del quorum di validità delle elezioni.
2. Esaurite le operazioni di scrutinio viene redatto il verbale, sottoscritto da tutte/i le/i componenti, nel quale sono indicati:
  - a) i membri del Seggio, il luogo nel quale ha avuto sede, la data e l’ora di apertura e chiusura delle votazioni e delle successive operazioni di scrutinio;
  - b) il numero delle elettrici e degli elettori aventi diritto al voto e di quelle/i che hanno votato;
  - c) il numero delle schede messe a disposizione del Seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate, in caso di voto espresso su supporto cartaceo;
  - d) il numero dei voti validi riportati da ciascun nominativo, il numero delle schede bianche e di quelle dichiarate nulle;



## REGOLAMENTO GENERALE

- e) eventuali accadimenti verificatisi nel corso delle operazioni nonché contestazioni e rilievi che i singoli componenti il Seggio ovvero le/i singole/i elettrici/elettori hanno chiesto di far risultare a verbale.

Il materiale di cui sopra è quindi posto in un plico sigillato in corrispondenza della cui chiusura è apposta la firma della/del segretaria/o verbalizzante ed è archiviato a cura dell'Ufficio responsabile del procedimento elettorale.

### **Art. 97**

#### **Quorum per la validità delle elezioni in altri organi collegiali**

1. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze elettive negli organi collegiali previsti dalle fonti interne della Scuola, ove non diversamente indicato nel presente Regolamento o in altri regolamenti, sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo delle/degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui in una medesima tornata elettorale debbano essere elette/i rappresentanti appartenenti a categorie differenti, seppur nel medesimo organo, il quorum di validità di cui al comma 1 deve intendersi riferito a ciascuna categoria elettiva.
3. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità non sia raggiunto per due tornate elettorali consecutive, la/il Rettrice/Rettore, ovvero la/il Decano o la/il Direttrice/Direttore di Istituto nelle ipotesi in cui questi indicano le elezioni, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, nell'indire nuove elezioni, può prevedere un diverso quorum ai fini della validità delle stesse.

### **Art. 98**

#### **Seggio elettorale**

1. Con provvedimento della/del Direttrice/Direttore Generale è istituito il Seggio elettorale i cui membri sono nominati in modo da assicurare, di norma, la partecipazione di almeno una/un esponente di tutte le componenti interessate al voto. Per le elezioni dei rappresentanti delle allieve e degli allievi dovrà essere inserita/o una/un allieva/o per categoria di rappresentanza. Per le elezioni indette nell'ambito di ciascun Istituto e di ciascun Centro di ricerca interdisciplinare il Seggio elettorale è istituito con provvedimento della/del Direttrice/Direttore Generale, sentita/o rispettivamente la/il Direttrice/Direttore di Istituto e la Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare. La Scuola istituisce appositi elenchi, distinti per categorie, nei quali sia iscritta/o chi abbia manifestato la propria disponibilità a rivestire la qualifica di membro del Seggio. La nomina pertanto sarà effettuata, con il criterio di rotazione, all'interno di detti elenchi, previa disponibilità dell'interessata/o per i giorni in cui si svolgono le votazioni.
2. Ciascun Seggio è composto, di norma, da tre membri, tra cui la/il Presidente ed la/il Segretaria/o con funzione verbalizzante, a cui si aggiungono una/uno o più componenti supplenti. Le/I componenti del Seggio elettorale, intendendosi per tali le/i componenti effettivi ed le/i componenti supplenti, non possono far parte della Commissione elettorale.
3. Il Seggio redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate sottoscritto dalle/dai componenti.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 99

#### Competenze e responsabilità del Seggio elettorale

1. Il Seggio è responsabile della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.
2. Il Seggio delibera su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta delle/dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto della/del Presidente.
3. Il Seggio, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente allo scrutinio e alla formazione delle graduatorie elettorali.
4. Salvo che non sia diversamente previsto, nella formazione delle graduatorie relative ai rappresentanti dei docenti, delle ricercatrici e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e di ogni altra categoria interessata, a parità di voti risulta eletta/o il soggetto che ha la maggiore anzianità di ruolo ed a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Nella formazione delle graduatorie relative ai rappresentanti delle allieve e degli allievi, a parità di voti, risulta eletta/o il soggetto che ha la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
5. Il Seggio elettorale è responsabile dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti.
6. La/Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate dalle/dai componenti il Seggio ovvero dai singoli elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione dei reclami da parte della Commissione elettorale.

### Art. 100

#### Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio, tramite l'ufficio responsabile del procedimento elettorale, rende noti i risultati al corpo elettorale, mediante apposita comunicazione, e provvede, contestualmente, a trasmettere il processo verbale alla/al Rettrice/Rettore, ovvero alla/al Decana/o o alla/al Direttrice/Direttore di Istituto nelle ipotesi in cui questi indicano le elezioni, la/il quale, decorso il termine perentorio per la presentazione di eventuali reclami ai sensi dell'art. 102 con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, approva i risultati, proclama le/gli elette/i e le/li nomina nella carica rappresentativa.

### Art. 101

#### Commissione elettorale

1. Per le elezioni disciplinate dal presente Regolamento è istituita un'unica Commissione elettorale, la quale, composta da quattro membri, tra cui la/il Presidente, scelti fra il personale docente, ricercatore anche a tempo determinato, tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, le Allieve e gli Allievi della Scuola, viene nominata con decreto rettorale pubblicato sull'Albo della Scuola, e resta in carica due anni. Il decreto di nomina della Commissione indica una/uno o più componenti supplenti per ciascuna categoria. Le/i componenti della Commissione sono nominati in modo da assicurare, di norma, la partecipazione di almeno una/un docente, una/un ricercatrice/ricercatore, un membro del personale tecnico-amministrativo ed una/un allieva/allievo. In caso di dimissioni di una/un componente o di perdita delle condizioni di appartenenza alla categoria interessata subentrano le/i rispettivi componenti supplenti.





## REGOLAMENTO GENERALE

2. Le/i componenti della Commissione elettorale, intendendosi per tali le/i componenti effettivi ed le/i componenti supplenti, non possono far parte del Seggio elettorale.
3. La Commissione riceve segnalazioni in merito ad indebite inclusioni o esclusioni dagli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, ed è competente in materia di reclami elettorali secondo quanto previsto dall'art. 102.
4. La Commissione può esprimere pareri non vincolanti rivolti al Seggio elettorale, alla/al Decana/o, alla/al Rettrice/Rettore, alla/al Direttrice/Direttore di Istituto in ordine a qualsiasi aspetto della procedura elettorale.

### **Art. 102**

#### **Reclami**

1. È ammesso reclamo alla Commissione elettorale della Scuola avverso:
  - le operazioni di voto e di scrutinio;
  - i risultati elettorali indicati nel verbale del Seggio elettorale.
2. Sono legittimati a proporre reclamo le elettrici/gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse, nel termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla comunicazione indirizzata su iniziativa del Seggio elettorale all'elettorato ed avente ad oggetto i risultati delle elezioni.
3. La Commissione elettorale valuta gli elementi istruttori e, ove lo ritenga necessario, procede all'audizione della/del ricorrente, degli eventuali soggetti controinteressati, della/del Presidente e delle/dei componenti del Seggio elettorale e di chiunque ritenga necessario.
4. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro tre giorni lavorativi dalla data di protocollazione del reclamo, dandone notizia all'interessata/o e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con decreto rettorale da emanarsi entro i tre giorni lavorativi successivi. Nell'ambito delle elezioni per la nomina della/del Rettrice/Rettore i provvedimenti sono adottati con decreto della/del Decana/Decano.
5. In mancanza di reclami la/il Rettrice/Rettore, ovvero la/il Decana/o o la/il Direttrice/Direttore di Istituto nelle ipotesi in cui questi indicano le elezioni, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti mediante apposito decreto.

### **Art. 103**

#### **Annullamento delle elezioni**

1. La/il Rettrice/Rettore, anche su proposta e comunque previo parere della/del Decano o della/del Direttrice/Direttore di Istituto e della Commissione elettorale, in caso di gravi e accertate violazioni della disciplina elettorale che abbiano impedito la libera ed eguale espressione della volontà del corpo elettorale, può annullare il procedimento elettorale o la singola votazione con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo della Scuola.
2. Per le elezioni della/del Rettrice/Rettore, la/il Decano della Scuola, previo parere della Commissione elettorale, in caso di gravi e accertate violazioni della disciplina elettorale che abbiano impedito la libera ed eguale espressione della volontà del corpo elettorale, può annullare il procedimento elettorale o la singola votazione con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo della Scuola.



## REGOLAMENTO GENERALE

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, la/il Rettrice/Rettore, ovvero la/il Decana/Decano ove previsto, indice nuove elezioni o una nuova votazione entro sette giorni dal proprio decreto.

### **Art. 104**

#### **Elezioni delle rappresentanze nel CNSU, CUN, RSU**

1. Le elezioni per l'individuazione delle:

- rappresentanze delle studentesse e degli studenti dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale istituiti dalla Scuola tramite la stipula di convenzioni con istituzioni universitarie italiane e straniere e delle rappresentanze delle Allieve e degli Allievi dei Corsi PhD nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - CNSU;
- rappresentanze del personale docente e ricercatore e del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio Universitario Nazionale - CUN;
- rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU (per il personale tecnico-amministrativo);

sono indette dal Ministero competente e per le RSU dalle Associazioni sindacali rappresentative, e pertanto regolate secondo la normativa vigente.

### **Art. 105**

#### **Mandato e sostituzioni**

1. Salvo che non sia diversamente previsto, le/gli elette/i sono nominati con decreto rettorale, pubblicato sull'Albo della Scuola, e rimangono in carica secondo quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti. Il mandato decorre dalla data di adozione del decreto di nomina, salvo che sia ivi diversamente indicato, e ha efficacia sino all'esaurimento del termine ordinario di durata.

2. La/il Rettrice/Rettore è nominata/o con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

3. In caso di rinuncia alla nomina o di dimissioni dalla carica o dal servizio o di trasferimento in altra sede o di qualsiasi altra causa di decadenza sono indette elezioni suppletive per la restante parte del mandato da espletare. Nel periodo intercorrente tra la data della decadenza e la data della nomina della/del nuovo componente, la carica è ricoperta mediante scorrimento della graduatoria relativa alla elezione del componente decaduto.

4. Le regole di cui al comma precedente non si applicano alle cariche di Rettrice/Rettore, Preside e Direttrice/Direttore di Istituto, di Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare e alle cariche dei rappresentanti delle Allieve e degli Allievi, per le quali si procede a elezioni per l'intera durata del mandato. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina della/del nuova Rettrice/Rettore, Preside, Direttrice/Direttore di Istituto, Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare le funzioni sono svolte dalla/dal relativa/o Decana/o. Nel periodo intercorrente tra la data della decadenza e la data della nomina del rappresentante delle Allieve e degli Allievi, la carica è ricoperta mediante scorrimento della graduatoria relativa alla elezione del componente decaduto.



## REGOLAMENTO GENERALE

### **Art. 106**

#### **Termini procedimenti elettorali**

1. Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza, i termini previsti dal presente Regolamento ad eccezione di quelli previsti in tema di reclami, possono essere ridotti con decreto rettorale.
2. Tutti i termini del presente Regolamento sono ordinatori, salvo quelli espressamente indicati come perentori.

### **Art. 107**

#### **Disposizione transitoria**

1. Le disposizioni relative all'elezione del componente di cui all'art. 22, comma 5, lett j) dello Statuto e alla Assemblea di cui all'art. 28 del presente Regolamento si applicano anche agli assegnisti di ricerca fino ad esaurimento di tale figura.

### **Art. 108**

#### **Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo della Scuola. Alla medesima regola soggiacciono le successive modifiche ed integrazioni.